SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. **245.**

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante il regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, recante il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;

Viste le leggi 31 dicembre 1982, n. 979, 28 febbraio 1992, n. 220, e 24 dicembre 1993, n. 537, nonché i relativi decreti interministeriali attuativi, concernenti, tra l'altro, l'organizzazione dell'amministrazione statale in materia di difesa del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, recante il regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale del Ministero dell'ambiente;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 agosto 2000 e del 6 novembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Uffici di diretta collaborazione

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione in attesa dell'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

3. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) la Segreteria del Ministro;

b) la Segreteria tecnica del Ministro;

c) la Segreteria particolare del Ministro;

d) l'Ufficio di Gabinetto;

e) l'Ufficio legislativo

f) l'Ufficio stampa;

g) il Servizio di controllo interno;

h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Art. 2.
Uffici di segreteria del Ministro dell'ambiente

1. La Segreteria opera alle dirette dipendenze del Ministro ed assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni, nonché alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

2. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Capo della Segreteria, il quale coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.

3. Della Segreteria fa altresì parte il Segretario particolare, il quale cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.

5. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali, operando in raccordo con le strutture dirigenziali del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro.

6. Alla Segreteria tecnica è preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

Ufficio di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle relazioni istituzionali, cura l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ed assume, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, anche coordinando, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 2 e 8, le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione, che, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità della spesa.

2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto e può essere da questi articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti uno o più Vice Capo di Gabinetto. L'incarico di Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie è attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

4. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario.

Art. 4.

Ufficio legislativo

1. All'Ufficio legislativo è preposto il Capo dell'Ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

2. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari di competenza del Ministero, garantendo la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, nonché la loro coerenza nell'ambito del sistema. L'Ufficio legislativo segue l'andamento dei lavori parlamentari e cura tutti gli atti del sindacato ispettivo, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza per il Ministero, sottopone al Ministro gli atti necessari all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed agli Organismi internazionali e sovrintende altresì al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.

3. L'Ufficio legislativo può essere articolato in distinte aree, cui sono preposti uno o più vice capo dell'Ufficio legislativo. L'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie è attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

Art. 5.

Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che attengono all'attività del Ministro, cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali ed internazionali, promuove programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale, attraverso ogni strumento di comunicazione.

2. All'Ufficio stampa è preposto il capo dell'Ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto in appositi albi professionali. Nell'ambito del medesimo Ufficio è altresì prevista la figura del portavoce del Ministro.

Art. 6.

Uffici di segreteria dei Sottosegretari di Stato

1. Ciascun Sottosegretario di Stato è coadiuvato da una segreteria, cui è preposto il capo della Segreteria.

2. Il Capo della Segreteria è nominato dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercitano nell'ambito delle competenze del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 2.

Art. 7.

Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia e svolge le funzioni di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. *(Comma non ammesso al* «Visto» *della Corte dei conti).*

3. Al Servizio di controllo interno sono altresì assegnati fino ad un massimo di tre dirigenti di seconda fascia del ruolo unico, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Le funzioni di segreteria del Servizio sono svolte da un contingente determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, non superiore alle quattordici unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali, con adeguata presenza di qualifiche informatiche.

4. Il Servizio di controllo interno, che opera in collegamento con l'ufficio di statistica, espleta i propri compiti nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, anche sulla base di direttive impartite dal Ministro.

5. La direzione del Servizio di controllo interno *(Seguivano alcune parole non ammesse al* «Visto» *della Corte dei conti)* predispone un programma annuale per lo svolgimento delle attività e riferisce in via riservata al Ministro dell'ambiente nelle forme ed entro i termini specificamente indicati mediante direttive del Ministro stesso, e comunque:

a) in esito alla valutazione delle proposte formulate dai dirigenti ai fini della predisposizione dello stato di previsione della spesa, di cui all'articolo 4-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della elaborazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

b) entro il 30 aprile successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario, in esito alle analisi e valutazioni concernenti i programmi di attività dei dirigenti preposti a strutture di vertice, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

c) entro i sei mesi successivi alla data di scadenza prevista per il completamento dell'attuazione di piani, programmi o progetti, intersettoriali o pluriennali, promossi o finanziati dal Ministero.

6. Il Servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi, acquisisce informazioni e dati da tutte le strutture del Ministero dell'ambiente e si avvale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di un sistema informativo-statistico unitario, le cui modalità di organizzazione e funzionamento saranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente. Il Servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati richiesti sulla base dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

7. Il decreto del Ministro dell'ambiente 3 novembre 1999, n. 495, è abrogato.

Art. 8.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è stabilito in novanta unità, compreso il personale di cui all'articolo 7, comma 3, nonché al comma 3 del presente articolo. Entro tale contigente possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite del venticinque per cento del predetto contingente complessivo, nonché, nel limite di un ulteriore dieci per cento, e previa verifica dell'assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo, collaboratori estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti e consulenti assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L'espletamento delle attività costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione può essere delegato al Servizio degli affari generali e del personale del Ministero, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. In tal caso, a dette attività possono essere destinate dal direttore del Servizio unità di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001, e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.

3. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato un contingente di personale nel limite massimo di otto unità, di cui un numero non superiore a quattro unità, compreso il Capo della Segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato.

Art. 9.

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui al precedente articolo 1, comma 3, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, aumentato fino al trenta per cento, per il capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente del collegio preposto al Servizio di controllo interno, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica, per il Segretario particolare del Ministro e per i capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.

2. Al Capo Ufficio stampa è riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di capo redattore, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo.

3. Al vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie ed al vice capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie è corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se più favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento.

4. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennità è determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

5. Al personale estraneo alla pubblica amministrazione ricompreso nel precedente comma 4, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

Art. 10.

Norme transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente, sentito il Capo di Gabinetto, ripartisce il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.

2. Gli incarichi dei soggetti preposti agli uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.

3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 261
Registrato a seguito della deliberazione della Sezione del controllo in data 31 maggio 2001, con esclusione di: art. 7, comma 2; art. 7 comma 5, limitatamente all'inciso «affidata al collegio di cui al comma 2»

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operata il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante «Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 1924, n. 164, e convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597.

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario è il seguente.

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 30 (S.O.).

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997 n. 63 (S.O.).

— L'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo svolgimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113 (S.O.), è il seguente:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro qundici giorni dalla richiesta».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203 (S.O.).

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162 (S.O.).

— La legge 3 marzo 1987, n. 59, recante: «Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 1987, n. 52.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1987, n. 306, recante: «Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1987, n. 175.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante: «Regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1992, n. 136.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438 recante: «regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 1992, n. 19.

— La legge 31 dicembre 1982, n. 479, recante «Disposizioni per la difesa del mare» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1983 n. 16 (S.O.).

— La legge 28 febbraio 1992, n. 220, recante: «Interventi per la difesa del mare» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1992, n. 62.

— La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1993, n. 203 (S.O.).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, recante: «Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2000 n. 67.

Nota all'art. 1:

— Per gli estremi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195 (S.O.)

Note all'art. 7:

— L'art. 6 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico)*. — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione».

— L'art. 23 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 23 *(Ruolo unico dei dirigenti)*. — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.

2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere ricorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28.

3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica. Il regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3. Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea».

— L'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6».

— L'art. 24, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 24 *(Trattamento economico)*. — 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'art. 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di Governo per le altre aniministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 19, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4 dell'art. 2, la retribuzione è determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 destinati al personale di cui all'art. 2, comma 5, sono assegnati alle Università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le Università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le Università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione europea e internazionale.

L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili».

— L'art. 4-*bis* della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233, è il seguente:

«Art. 4-*bis (Formazione del bilancio)*. — 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unità previsionali. Nella stessa sede, esamina altresì lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione».

— L'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede ai riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avvocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

— L'art. 9 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

«Art. 9 *(Sistemi informativi)*. — 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni statali si avvalgono di un sistema informativo-statistico unitario idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative a carattere economico-finanziario. La struttura del sistema informativo statistico

basata su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativo-statistico è organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.

2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:

a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione;

b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);

c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;

d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;

e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;

f) sistemi e procedure di contabilità analitica».

— L'art. 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

«Art. 7. *(Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri).* — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica anministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche, Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1998, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali».

— Il decreto del Ministero dell'ambiente 3 novembre 1999, n. 495, abrogato dal presente regolamento concerneva: «Regolamento recante disciplina del servizio di controllo interno del Ministero dell'ambiente».

Note all'art. 8:

— Il testo del comma 14, dell'art. 17 della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione).* — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29/1993, si vede nelle note all'art. 7.

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 29/1993:

«4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6».

— L'art. 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è il seguente:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro).* — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità».

01G0301

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2001.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. Giancarlo Giorgetti, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001;

Viste le dimissioni rassegnate dall'on. Giancarlo Giorgetti, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Giancarlo Giorgetti, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 12

01A7337

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 maggio 2001.

Riconoscimento al sig. Loureiro de Oliveira Josè Batista, del titolo professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Loureiro De Oliveira Josè Batista, nato a Cruz Alta (Brasile) il 7 giugno 1964, cittadino brasiliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale brasiliano di psicologo di cui è in possesso dal 1992, conseguito presso l'Universidade do Vale de Rio dos Sinos - Centro de Ciencias da Saùde di Sao Leopoldo - Rio Grande do Sul (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Considerato inoltre che il richiedente è iscritto dall'8 gennaio 2001 al «Conselho Regional de Psicologia» di Porto Alegre (Brasile) come attestato dal relativo certificato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato peraltro che il percorso accademico-professionale seguito dal richiedente non comprende una specifica preparazione nel settore della psicoterapia, e che pertanto non risulta esservi corrispondenza tra la formazione posseduta dal richiedente e la figura dello psicoterapeuta in Italia;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bologna in data 5 giugno 1992 e valido fino al 1° maggio 2004, per lavoro autonomo;

Decreta:

1. Al sig. Loureiro De Oliveira Josè Batista, nato a Cruz Alta (Brasile) il 7 giugno 1964, cittadino brasiliano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualità di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 28 maggio 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

01A6221

DECRETO 28 maggio 2001.

Riconoscimento al sig. Martins Farias Ruben Daniel, del titolo professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Martins Farias Ruben Daniel, nato il 14 settembre 1962 a Montevideo, cittadino uruguayano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo di cui è in possesso, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di psicologo conseguito presso la «Universidad de la Repùblica di Montevideo in data 26 gennaio 1993;

Considerato che il richiedente è iscritto al registro di abilitazione del «Ministerio de Salud y Accion Social» di Buenos Aires (Argentina) in qualità di psicologo dal 1993, come certificato in atti;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti;

Ritenuto che il sig. Martins Farias abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Cagliari in data 8 novembre 1999, per motivi di lavoro (subordinato);

Decreta:

1. Al sig. Martins Farias Ruben Daniel, nato il 14 settembre 1962 a Montevideo, cittadino uruguayano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 28 maggio 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

01A6222

DECRETO 30 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Soresi Andrea Sabina, del titolo professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Soresi Andrea Sabina, nata a Bahia Blanca (Argentina) il 29 ottobre 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di psicologo di cui è in possesso dal 29 luglio 1997, come attestato dal certificato di iscrizione al «Colegio de psicologos» de la Provincia de Buenos Aires, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'«Universidad Catolica de La Plata» (Argentina) il 6 giugno 1997 il titolo accademico di «licenciada en Psicologia»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato peraltro che il percorso accademico-professionale seguito dalla richiedente non comprende una specifica preparazione nel settore della psicoterapia, e che pertanto non risulta esservi corrispondenza tra la formazione posseduta dal richiedente e la figura dello psicoterapeuta in Italia;

Decreta:

1. Alla sig.ra Soresi Andrea Sabina, nata a Bahia Blanca (Argentina) il 29 ottobre 1972, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualità di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 30 maggio 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

01A6223

DECRETO 30 maggio 2001.

Riconoscimento al sig. Farella Victor Ramòn del titolo professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Farella Victor Ramòn, nato il 31 maggio 1962 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo di cui è in possesso, come attestato dal Ministerio de Salud y Accion Social di Buenos Aires (Argentina), al cui registro il richiedente è iscritto dal 3 maggio 1990, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico licenciado en psicologia, conseguito presso la Universidad de Buenos Aires nel marzo 1989;

Preso atto della vasta esperienza professionale documentata dal richiedente nell'ambito della psicologia e della psicoterapia;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 2 ottobre e del 10 novembre 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Farella Victor Ramòn, nato il 31 maggio 1962 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e degli psicoterapeuti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare — per mezzo di un colloquio — la conoscenza della seguente materia: deontologia professionale; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 maggio 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo professionale.

01A6224

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 2001.

Modificazione della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 9 marzo 1999, recante: «Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, concernente il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2001, recante «istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche»;

Considerato che dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come integrato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che con la locuzione di comune si è inteso fare riferimento al cen-

tro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica E è da ritenere non metanizzato se non lo è il centro abitato, sede della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 183/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1999, con il quale si è provveduto all'individuazione, nella tabella *A* allegata allo stesso decreto, dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1999, con il quale sono state apportate modificazioni alla predetta tabella *A*;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000, con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla citata tabella *A*;

Considerato che, anche in base al citato combinato disposto delle norme legislative, occorre integrare la medesima tabella *A* con l'inserimento di altri comuni aventi titolo al beneficio;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella *A* allegata al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E:

Codice ISTAT	Comune	Provincia
6106	Montechiaro d'Acqui	AL
6125	Pareto	AL
44067	Santa Vittoria in Matenano	AP
66027	Castel di Ieri	AQ
66052	Lucoli	AQ
66059	Ocre	AQ
66090	Sant'Eusanio Forconese	AQ
66101	Tornimparte	AQ
66102	Trasacco	AQ
5121	Montiglio Monferrato	AT
37015	Castel di Casio	BO
37029	Granaglione	BO
37031	Grizzana Morandi	BO
70022	Duronia	CB
70054	Pietracupa	CB
13216	Sorico	CO
13178	Peglio	CO
101006	Cerenzia	KR
101023	Savelli	KR
46025	Pieve Fosciana	LU
46034	Villa Basilica	LU
43002	Apiro	MC
33017	Corte Brugnatella	PC
28071	Rovolon	PD
54033	Montone	PG
93011	Castelnovo del Friuli	PN
41016	Fratte Rosa	PS
9039	Mioglia	SV
103047	Montescheno	VB
23031	Dolcè	VR

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2001

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

01A6807

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 giugno 2001.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Estalis Sequi». (Decreto AIC/UAC n. 154/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto AIC/UAC n. 294 del 23 dicembre 1998 con il quale la Rhone Poulenc Rorer S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale ESTALIS SEQUI con le specificazioni di seguito indicate:

4 cerotti transdermici 50 mcg/24 H + 4 cerotti da 50 + 250 mcg/24 H; A.I.C. n. 034209015/M (in base 10), 10MZ7R (in base 32); classe: «C», ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Visto il trasferimento di titolarità della specialità medicinale alla Novartis Farma S.p.a.;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la domanda di classificazione e la proposta di prezzo presentata dalla ditta;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Visto il parere espresso in data 22-23 maggio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ESTALIS SEQUI è classificata come segue:

4 cerotti transdermici 50 mcg/24 H + 4 cerotti da 50 + 250 mcg/24 H; A.I.C. n. 034209015/M (in base 10), 10MZ7R (in base 32); classe: «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 15.148 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 25.000 (I.V.A. inclusa).

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 11 giugno 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A7070

DECRETO 14 giugno 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ethrane».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiate* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Abbott S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ETHRANE, flacone da 250 ml con security lock - A.I.C. n. 023112028 - ditta Abbott S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 giugno 2001

Il dirigente: GUARINO

01A7270

DECRETO 18 giugno 2001.

Regime di rimborsabilità, prezzo di vendita e modifica di prezzo della specialità medicinale per uso umano «Caelyx doxorubicina cloridrato». (Decreto UAC/C n. 151/2001).

Regime di rimborsabilità, prezzo di vendita e modifica di prezzo della specialità medicinale «Caelyx doxorubicina cloridrato» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/011/003 - 2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso 1 flaconcino 25 ml 1 flaconcino;

EU/1/96/011/004 - 2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso 1 flaconcino 25 ml 10 flaconcino;

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe Rue de Stalle 73, 1180 Bruxelles Belgio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 24 ottobre 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caelyx doxorubicina cloridrato»;

Visto il decreto UAC/C n. 21 dell'11 dicembre 1997 con il quale è stato stabilito il regime di rimborsabilità, e il prezzo di vendita della confezione di seguito specificata:

EU/1/96/011/001 2.0 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 10 ml uso endovenoso n. 033308014/E (in base 10), 0ZSHCG (in base 32);

Classe «H», L. 780.000 prezzo ex factory + IVA;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto l'accordo sottoscritto con la ditta titolare;

Visto il parere espresso nella seduta del 5-6 giugno 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Caelyx doxorubicina cloridrato» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale CAELYX DOXORUBICINA CLORIDRATO nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 25 ml uso endovenoso, n. 033308038/E (in base 10), 0ZSHD6 (in base 32);

2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 25 ml uso endovenoso 10 flaconcini, n. 033308040/E (in base 10), 0ZSHD8 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Caelyx doxorubicina cloridrato» è classificata come segue:

2.0 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 25 ml uso endovenoso n. 033308038/E (in base 10) 0ZSHD6 (in base 32), classe H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.820.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 2.432.100 (IVA inclusa);

2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 25 ml uso endovenoso 10 flaconcini, n. 033308040/E (in base 10), 0ZSHD8 (in base 32), classe «C».

Art. 3.

Il prezzo della specialità medicinale «Caelyx doxorubicina cloridrato» nella confezione di cui al decreto 11 dicembre 1997 di cui in premessa è modificato come segue:

2.0 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 10 ml uso endovenoso n. 033308014/E (in base 10) 0ZSHCG (in base 32), classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 728.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.019.900 (IVA inclusa).

Art. 4.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 5.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 6.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 18 giugno 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A7268

DECRETO 18 giugno 2001.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano procedura europea di mutuo riconoscimento «Saizen». (Decreto AIC/UAC n. 155/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visti i decreti con i quali la società Serono Pharma S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Saizen» alle condizioni di seguito specificate:

1 flac liof 4 UI (1,33 mg) + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 026863011/M (in base 10), 0TMTF3 (in base 32), classe «A nota 39», L. 112.800;

3 flac liof 4 UI (1,33 mg) + 3 fiale solv. 1 ml - A.I.C. n. 026863023/M (in base 10), 0TMTFH (in base 32), classe «A nota 39», L. 348.300;

1 flac liof 10 UI (3,33 mg) + 1 fiala solv. 5 ml - A.I.C. n. 026863035/M (in base 10), 0TMTFV (in base 32), classe «A nota 39», L. 290.600;

1 flac liof 2 UI (0,67 mg) + 1 fiala solv. 1 ml - A.I.C. n. 026863047/M (in base 10), 0TMTG7 (in base 32), classe «A nota 39», L. 55.700;

1 flac liof 24 UI (8 mg) + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 026863050/M (in base 10), 0TMTGB (in base 32), classe «A nota 39», L. 702.900;

1 flac liof 24 UI (8 mg) easyject + 1 cartuccia solvente + 1 kit per ricostituzione - A.I.C. n. 026863074/M (in base 10), 0TMTH2 (in base 32), classe «A nota 39», L. 702.900;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione e il prezzo della specialità medicinale;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 438;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001;

Visto il parere espresso in data 22-23 maggio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale SAIZEN nelle confezioni indicate è modificato come segue:

1 flac liof 4 UI (1,33 mg) + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 026863011/M (in base 10), 0TMTF3 (in base 32), classe «A nota 39».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 71.305 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 117.700 (IVA inclusa);

3 flac liof 4 UI (1,33 mg) + 3 fiale solv. 1 ml - A.I.C. n. 026863023/M (in base 10), 0TMTFH (in base 32), classe «A nota 39».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 221.897 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 358.800 (IVA inclusa);

1 flac liof 10 UI (3,33 mg) + 1 fiala solv. 5 ml - A.I.C. n. 026863035/M (in base 10), 0TMTFV (in base 32), classe «A nota 39».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 185.201 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 305.600 (IVA inclusa);

1 flac liof 2 UI (0,67 mg) + 1 fiala solv. 1 ml - A.I.C. n. 026863047/M (in base 10), 0TMTG7 (in base 32), classe «A nota 39».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 35.088 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 57.900 (IVA inclusa);

1 flac liof 24 UI (8 mg) + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 026863050/M (in base 10), 0TMTGB (in base 32), classe «A nota 39».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 448.905 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 656.600 (IVA inclusa);

1 flac liof 24 UI (8 mg) easyject + 1 cartuccia solvente + 1 kit per ricostituzione - A.I.C. n. 026863074/M (in base 10), 0TMTH2 (in base 32), classe «A nota 39».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 448.905 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 656.600 (IVA inclusa).

Tale prezzo resta valido fino al 30 giugno 2002.

Titolare A.I.C. Serono Pharma S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 18 giugno 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A7269

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Acque pulite a r.l.», in San Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Acque pulite a r.l.», con sede in San Giovanni in Fiore, costituita con atto notaio dott. Riccardo Scornajenchi in data 29 gennaio 1997, repertorio n. 29480, registro società n. 62792, tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. n. 3617/277100.

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A6942

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Tribuna a r.l.», in Rossano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Tribuna a r.l.», con sede in Rossano, costituita con atto notaio dott. Gemma Terzi in data 29 gennaio 1986, repertorio n. 59915, registro società n. 1533, tribunale di Rossano, pos. B.U.S.C. n. 2608/217927.

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A6943

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Futura servizi di informatica», in Castrovillari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Futura servizi di informatica», con sede in Castrovillari, costituita con atto notaio dott. Giorgio La Gamma in data 2 gennaio 1985, repertorio n. 19042, registro società n. 1153, tribunale di Castrovillari, pos. B.U.S.C. n. 2584/216610.

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A6944

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Il Sorriso a r.l.», in Trebisacce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Sorriso a r.l.», con sede in Trebisacce, costituita con atto notaio dott. Italo Scornajenchi in data 20 settembre 1994, repertorio n. 320002, registro società n. 2711, tribunale di Castrovillari, pos. B.U.S.C. n. 3471/269869.

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A6945

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Argo Service a r.l.», in Scalea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Argo Service a r.l.», con sede in Scalea, costituita con atto notaio dott. Titomanlio Vincenzo in data 10 gennaio 1997, repertorio n. 68391, registro società n. 90229, tribunale di Paola, pos. B.U.S.C. n. 3627.

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A6946

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Labor a r.l.», in Acri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Labor a r.l.», con sede in Acri, costituita con atto notaio dott. De Vincenti Maria in data 11 aprile 1995, repertorio n. 8647, registro società n. 9279, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3505/272570.

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A6947

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova San Vito a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova San Vito a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Riccardo Scornajenghi in data 30 marzo 1998, repertorio n. 33208, registro società n. 18663, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3705/49.

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A6948

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Idea Lavoro soc. coop.va a r.l.», in Praia a Mare.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Idea Lavoro soc. coop.va a r.l.», con sede in Praia a Mare, costituita con atto notaio dott. Stanislao Amato in data 8 ottobre 1996, repertorio n. 76490, registro società n. 325242, tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 3595/276234.

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A6949

DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. Piccola società city service a r.l.», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. Piccola società city service a r.l.», con sede in Rende, costituita con atto notaio dott. Riccardo Scornajenghi in data 21 ottobre 1996, repertorio n. 28563, registro società n. 319689, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3587/275409.

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A6950

DECRETO 10 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova abitazione (già OASIS)», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile «Nuova abitazione (già OASIS)», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nola Gianvincenzo in data 24 luglio 1987, repertorio n. 22209, registro società n. 9724/87, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30146/229896.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 maggio 2001

Il dirigente: CORSI

01A6695

DECRETO 10 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Alimentar Coop.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento delle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Alimentar Coop.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio De Vivo Claudio in data 5 maggio 1983, repertorio n. 567, registro società n. 4009/83, tribunale di Roma - B.U.S.C. n. 27966/200755.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 maggio 2001

Il dirigente: CORSI

01A6836

DECRETO 18 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Quadrifoglio - Società cooperativa a r.l.», in Arce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 maggio 2000, eseguita nei confronti della società cooperativa «Quadrifoglio - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 22 marzo 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 721798 dell'8 agosto 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Quadrifoglio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Arce, costituita per rogito notaio dott. Loyola Amilcare in data 13 novembre 1996, repertorio n. 73208, registro imprese n. 67253/97 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1697/276969, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 18 maggio 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A6691

DECRETO 21 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Co.S.A.F. - Consorzio ed assistenza fitosanitaria» a r.l., in Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la relazione ispettiva del 10 ottobre 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa «Co.S.A.F. - Consorzio ed assistenza fitosanitaria» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile ed accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, trasmesso con nota n. 2125 del 17 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Co.S.A.F. - Consorzio ed assistenza fitosanitaria» a r.l., con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito notaio Alleva Giuseppe in data 27 maggio 1975, repertorio n. 68567, registro società n. 2679 del tribunale di Ascoli Piceno, B.U.S.C. n. 745/149.450, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ascoli Piceno, 21 maggio 2001

Il direttore provinciale: RICCI

01A6988

DECRETO 22 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa dipendenti Alsar - S.r.l.», in Portoscuso, in liquidazione e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 22 dicembre 2000, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa dipendenti Alsar - S.r.l.», con sede in Portoscuso (Cagliari), in liquidazione, n. 8511 del registro società, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa dipendenti Alsar - S.r.l.», con sede in Portoscuso (Cagliari), in liquidazione, come sopra indicata, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Samanta Musa, nata a Milano il 9 settembre 1969, residente in Carbonia (Cagliari), località Costa Medau Becciu n. 41, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6595

DECRETO 24 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «A.F.C. - Agricoltura e forestazione in cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Podenzana e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 5 ottobre 2000, nei confronti della società cooperativa «A.F.C. - Agricoltura e forestazione in cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Podenzana (Messina), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.F.C. - Agricoltura e forestazione in cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Podenzana (Messina), n. 7081 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Riccardo Della Zoppa, nato a Pontremoli (Messina), il 15 marzo 1957 ed ivi domiciliato in via Mazzini n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2001, n. 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6597

DECRETO 24 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «San Guglielmo - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 27 settembre 2000, nei confronti della società cooperativa «San Guglielmo - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità», limitata con sede in Grosseto, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Guglielmo - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Grosseto n. 3239 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Edoardo Borghetti, nato a Grosseto il 23 maggio 1969 ed ivi domiciliato in via Adda n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2001, n. 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6598

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintel, unità di Ardea, Avellino, Cassino, Foggia, Marcianise e Potenza. (Decreto n. 29901).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta «S.p.a. Fintel», tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Fintel», con sede in Napoli unità di:

Ardea (Roma) per un massimo di 23 unità lavorative;

Avellino per un massimo di 24 unità lavorative;

Foggia per un massimo di 30 unità lavorative;

Cassino (Frosinone) per un massimo di 18 unità lavorative;

Marcianise (Caserta) per un massimo di 80 unità lavorative;

Potenza per un massimo di 25 unità lavorative;

per il periodo dal 1° giugno 2000 al 30 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 3 luglio 2000 con decorrenza 1° giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7053

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Il Popolo, unità di Roma. (Decreto n. 29902).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta S.r.l. Il Popolo;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 maggio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 5 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2003, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Il Popolo, sede in Roma,

unità di Roma, per un massimo di 5 unità lavorative in CIGS (3 prepensionabili) per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7054

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conflevante, unità di Trani. (Decreto n. 29912).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta «S.r.l. Conflevante», tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 27 dicembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta

a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.r.l. Conflevante», con sede in Trani (Bari), unità di Trani (Bari), per un massimo di 19 unità lavorative per il periodo dal 3 novembre 2000 al 2 maggio 2001.

Istanza aziendale presentata il 29 novembre 2000 con decorrenza 3 novembre 2000.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7064

DECRETO 24 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Centro stampa, unità di Marcianise. (Decreto n. 29913).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta «S.r.l. Centro stampa» per il periodo dal 9 febbraio 1998 all'8 febbraio 2000;

Visto il decreto direttoriale datato 24 luglio 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 9 febbraio 1998 all'8 agosto 1998, il sottocitato trattamento;

Vista la successiva istanza di proroga del medesimo trattamento prodotta dalla citata «S.r.l. Centro stampa» per il periodo 9 agosto 1998 - 8 febbraio 1999;

Viste le note del 29 ottobre 1998 e 30 giugno 1999, inerenti gli accertamenti svolti dal competente servizio ispezione, dai quali sono emersi comportamenti illeciti, a carico della suddetta società resi noti alla competente autorità giudiziaria;

Considerato che l'esame della predetta istanza è stato subordinato alla definizione della vicenda giudiziaria che ha coinvolto la predetta azienda;

Vista la nota del 15 gennaio 2001 del competente servizio ispezione di Caserta, dalla quale non emerge, pure a seguito di ulteriori accertamenti effettuati, una definitiva risoluzione della citata vicenda giudiziaria;

Considerata, pertanto, l'impossibilità di dare corso, al momento, alla predetta istanza per il periodo sopracitato, riguardato dall'indagine ispettiva;

Preso atto che la società in argomento, con sentenza n. 2319/99 del tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), è stata dichiarata fallita in data 30 giugno 1999;

Vista l'istanza prodotta dal curatore della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, per il periodo dal 30 giugno 1999 all'8 febbraio 2000;

Considerato che l'esame della documentazione agli atti consente di dare seguito alla richiamata istanza inoltrata dalla suddetta curatela per il periodo dal 30 giugno 1999 all'8 febbraio 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento per il solo periodo che va dal 30 giugno 1999, data del fallimento, all'8 febbraio 2000, scadenza dell'originario periodo approvato;

Decreta

per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla «S.r.l. Centro stampa», sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per un massimo di 15 unità lavorative in CIGS compresi 8 lavoratori in C.F.L. per il periodo dal 30 giugno 1999 all'8 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7065

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dante Prini, unità di Montano Lucino. (Decreto n. 29914).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto n. 6/00 del 20 dicembre 2000, emesso dal tribunale di Como con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della «S.p.a. Dante Prini»;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 20 dicembre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta

in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Dante Prini», sede in Montano Lucino (Como), unità in Montano Lucino (Como), per un massimo di 33 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 dicembre 2000 al 19 dicembre 2001.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7066

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcoa Italia, unità di Feltre, Fossanova, Fusina, Iglesias, Marcon, Novara, Pomezia, Portovesme e Rho. (Decreto n. 29915).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta «S.p.a. Alcoa Italia», tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 24 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 12 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 giugno 2000;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Alcoa Italia», con sede in Rho (Milano), unità di:

Feltre (Belluno) per un massimo di 6 unità lavorative;

Fossanova (Latina) per un massimo di 9 unità lavorative;

Fusina (Venezia) per un massimo di 30 unità lavorative;

Iglesias (Cagliari) per un massimo di 13 unità lavorative;

Marcon (Venezia) per un massimo di 11 unità lavorative;

Novara per un massimo di 11 unità lavorative;

Pomezia (Roma) per un massimo di 1 unità lavorativa;

Portovesme (Cagliari) per un massimo di 43 unità lavorative;

Rho (Milano) per un massimo di 11 unità lavorative;

per il periodo dal 12 gennaio 2000 all'11 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2000 con decorrenza 12 gennaio 2000.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 12 luglio 2000 all'11 gennaio 2001, unità di:

Feltre (Belluno) per un massimo di 6 unità lavorative;

Fossanova (Latina) per un massimo di 10 unità lavorative;

Fusina (Venezia) per un massimo di 28 unità lavorative;

Iglesias (Cagliari) per un massimo di 10 unità lavorative;

Marcon (Venezia) per un massimo di 8 unità lavorative;

Novara per un massimo di 9 unità lavorative;

Pomezia (Roma) per un massimo di 1 unità lavorativa;

Portovesme (Cagliari) per un massimo di 48 unità lavorative;

Rho (Milano) per un massimo di 13 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 2000 con decorrenza 12 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7052

DECRETO 29 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Vetraria Jonica a r.l.», in San Giorgio Jonico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Vetraria Jonica a r.l.», con sede in San Giorgio Jonico, costituita per rogito notaio Giovanni D'Amore in data 12 marzo 1997, repertorio n. 553, registro imprese 114000/97 presso camera di commercio di Taranto.

Taranto, 29 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A6692

DECRETO 29 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Laertina di lavoro e sviluppo a r.l.», in Laterza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Laertina di lavoro e sviluppo», con sede in Laterza, costituita per rogito notaio Giovanni Scarano in data 4 febbraio 1987, repertorio n. 228600, registro società n. 9001, tribunale di Taranto.

Taranto, 29 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A6690

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 maggio 2001.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica Ceca quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11 - «Attività professionali»;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Vista l'istanza del 17 gennaio 2000 della sig.ra Jana Kestrankova, cittadina ceca, nata a Praga l'11 febbraio 1965, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica Ceca nel 1991, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica;

Considerato che dalla documentazione prodotta è emerso che la sig.ra Jana Kestrankova risulta aver maturato congrua esperienza successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 prescrive che il riconoscimento del titolo professionale sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Visto il parere espresso dal rappresentante di categoria con nota 8 dicembre 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'11 dicembre 2000, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale, di competenza della regione Lazio, sono stati demandati alla provincia di Roma;

Vista la nota n. 01/211 del 16 maggio 2001, con cui la provincia di Roma ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della prova attitudinale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Jana Kestrankova nata a Praga l'11 febbraio 1965, cittadina ceca è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale di cui in premessa da svolgersi secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 31 maggio 2001

Il dirigente generale: LANDI

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento della prova attitudinale nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 da parte della sig.ra Jana Kestrankova.

La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare la conoscenza, da parte della sig.ra Jana Kestrankova, nata a Praga l'11 febbraio 1965 e residente a Roma, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Jana Kestrankova risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10 - comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue inglese, tedesco, ceco e italiano, le materie oggetto dell'esame, consistente nella sola prova orale, sono così individuate:

a) cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale, costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma. In tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere;

b) geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento:

alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazioni delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico;

c) nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la regione Lazio rilascerà alla sig.ra Jana Kestrankova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio della professione nell'ambito territoriale Roma e provincia, nonché all'esercizio della professione in lingua inglese, tedesco, ceco e italiano.

01A6955

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 giugno 2001.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 30 novembre 2000, n. 57;

Vista la nota della prefettura di Palermo n. 79190/TC in data 21 febbraio 2001;

Vista la nota n. 7340 in data 21 novembre 2000 con la quale si chiedeva alla Regione siciliana l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 20 luglio al 31 agosto 2001 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire all'isola:

a) veicoli per trasporto pubblico;

b) veicoli che trasporto merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilità o di pubblico interesse;

e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticese non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:

a) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

b) autoveicoli per il trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

c) veicoli appartenenti a persone non residenti in Palermo e provincia, che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno o mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o/e extra alberghieri.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 635.090 a L. 2.540.350, così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.

Art. 6.

Vigilanza

Il prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, 5 giugno 2001

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 225

01A7338

DECRETO 5 giugno 2001.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole Eolie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 27 dicembre 2001, n. 518;

Vista la nota della prefettura di Messina n. 10684/1312/GAB in data 8 maggio 2001;

Vista la nota n. 7340 in data 21 novembre 2000 con la quale si chiedeva alla Regione siciliana l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari di veicoli a motore a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso secondo il seguente calendario:

dal 15 giugno al 31 ottobre 2001: divieto per le isole Alicudi, Stromboli e Panarea;

dal 1° luglio al 30 settembre 2001: divieto per le isole Lipari - Vulcano;

dal 1° luglio al 30 settembre 2001: divieto per l'isola Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

a) Alicudi - Stromboli e Panarea: veicoli adibiti al trasporto merci per il rifornimento degli esercizi commerciali e di cantieri edili autorizzati ai lavori con regolare C.E. comunale, con obbligo di sostare nelle aree portuali, nonché ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni nell'isola di Stromboli che, pur non essendo residenti, risultano iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2000, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

b) Lipari - Vulcano:

1) autoveicoli, ciclomotori e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada) appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nelle diverse isole che, pur non essendo residenti risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2000, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal sindaco;

2) veicoli adibiti al trasporto di merci;

3) dal 1° luglio al 27 luglio e dal 3 settembre al 30 settembre 2001 autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata;

4) caravan e auto-caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti;

5) autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il premesso verrà rilasciato dall'assessorato comunale turismo e spettacolo, di volta in volta secondo la necessità;

6) auto ambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7) autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali;

c) Filicudi: veicoli adibiti a trasporto di merci per il rifornimento di esercizi commerciali (e di cantieri edili autorizzati ai lavori con regolare C.E. comunale), con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

All'assessorato alla viabilità e traffico del comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 635.090 a L. 2.540.350, così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.

Art. 6.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 5 giugno 2001

Il Ministro dei lavori pubblici: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 226

01A7339

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 aprile 2001.

Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 95/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 aprile 2001;

Premesso che:

l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica stabilisce che le attività di trasmissione e di dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete), ai sensi dell'art. 3, comma 5, del medesimo decreto legislativo;

l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento, e che, nell'esercizio di tale competenza, l'Autorità deve perseguire l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici delle reti;

l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che con proprie delibere, il Gestore della rete stabilisce le regole per il dispacciamento, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità di cui al precedente alinea e degli indirizzi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

l'art. 12 della convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e lo stesso Gestore, allegata al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, recante concessione alla società «Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.» delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 1° agosto 2000, dispone che il Gestore della rete predisponga un codice di trasmissione e di dispacciamento che disciplina le relative attività, nel rispetto delle soprarichiamate condizioni fissate dall'Autorità;

l'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che, per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, è dovuto al Gestore della rete un corrispettivo, determinato dall'Autorità e che detto corrispettivo non dipende dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali;

l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti è determinato secondo il dispacciamento di merito economico, fatte salve le previsioni relative all'energia elettrica di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo e, dalla data in cui detto dispacciamento di merito economico viene applicato, la società

Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato) assume la gestione delle offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000, recante direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 13 settembre 2000, recante ulteriori direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 137/00, recante osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo per la disciplina del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la delibera dell'Autorità 11 aprile 2001, n. 87/01, recante schema di condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e le osservazioni presentate su tale schema di condizioni dal Gestore della rete e dal Gestore del mercato con note rispettivamente in data 23 aprile 2001 (prot. n. AD/P/20010097) e 20 aprile 2001 (prot. n. GME/P/2001000174);

il documento «Regole tecniche di dispacciamento - Versione V.0» pubblicato dal Gestore della rete sul proprio sito internet in data 7 luglio 2000;

lo schema di disciplina del mercato elettrico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, inviato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota in data 27 marzo 2001 (prot. n. 208532);

il documento «Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», allegato alla presente delibera (allegato *A*);

Considerato che:

ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi è affidata in esclusiva al Gestore del mercato;

il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica consiste nell'impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale di:

a) impianti di generazione;

b) utenze corrispondenti a clienti finali;

c) rete di trasmissione nazionale ed ogni altra rete con obbligo di connessione di terzi funzionale all'attività di dispacciamento;

d) circuiti di interconnessione con le reti estere;

costituiscono parte integrante del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale le seguenti funzioni:

a) definizione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nonché la gestione delle congestioni di rete, cioè di quelle situazioni di funzionamento della rete, anche potenziali, caratterizzate da insufficienze del servizio di trasporto dell'energia energia elettrica a causa di vincoli di rete;

b) mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica rispettivamente nel e dal sistema elettrico nazionale;

c) gestione delle immissioni e dei prelevi di energia elettrica reattiva;

d) gestione della capacità di riserva di ultima istanza per la copertura della domanda a garanzia della sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti di energia elettrica;

per lo svolgimento delle funzioni individuate al precedente alinea, il Gestore della rete si avvale dei servizi obbligatoriamente forniti dalle utenze della rete ovvero acquisiti attraverso offerte gestite dal Gestore del mercato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 e tali servizi, erogati in osservanza delle disposizioni impartite dal Gestore della rete, comprendono:

a) l'attuazione di variazioni dei programmi di immissione e di prelievo, risultanti nel mercato elettrico come organizzato e gestito dal Gestore del mercato, e di quelli definiti in esecuzione dei contratti bilaterali di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999, finalizzata alla gestione delle congestioni di rete;

b) il servizio di riserva, consistente nella disponibilità degli utenti a modificare l'immissione o il prelievo rispettivamente nella o dalla rete di energia elettrica;

c) il servizio di riserva reattiva, consistente nella disponibilità a modificare le immissioni o i prelievi rispettivamente nella o dalla rete di energia elettrica reattiva;

Considerato che:

le finalità generali a cui è indirizzata l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sono la garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell'affidabilità dei relativi servizi nei confronti degli utenti, nonché il perseguimento dell'efficienza e del minor costo del servizio e degli approvvigionamenti e quindi il minor costo della fornitura dell'energia elettrica ai clienti finali;

il Gestore della rete ad oggi svolge l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica in applicazione di regole, contenute nel soprarichiamato documento «Regole tecniche di dispacciamento - Versione V.0», definite sulla base del criterio del dispacciamento passante, in attesa dell'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5, del decreto legislativo n. 79/1999, e del conseguente avvio del dispacciamento basato sul criterio del merito economico;

la rete di trasmissione nazionale e la generalità delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla medesima sono caratterizzate da una morfologia complessa con elevato grado di interdipendenza funzionale delle reti componenti;

Considerato che:

il sistema elettrico nazionale è caratterizzato da:

a) costi elevati per una frazione significativa degli impianti di generazione esistenti tali da indurne, in assenza di altri interventi, la dismissione;

b) vincoli di rete sull'interconnessione con l'estero difficilmente superabili che impongono limiti all'importazione di energia elettrica;

i prezzi attesi sul mercato giornaliero dell'energia elettrica, di prossima attuazione, potrebbero non essere tali da indurre il tempestivo allestimento di nuova capacità di produzione o la trasformazione della capacità di produzione esistente in misura e secondo modalità adeguate al soddisfacimento della domanda, e tale situazione è aggravata dalle incertezze circa i tempi occorrenti per ottenere le autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione e dell'esercizio di nuove unità di generazione e linee elettriche;

al presente non è possibile formulare valutazioni conclusive circa:

a) l'opportunità di prevedere meccanismi finalizzati ad assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo, che forniscano stimoli ulteriori rispetto a quelli forniti dall'evoluzione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica di breve periodo;

b) vantaggi e svantaggi di soluzioni che possono essere adottate per assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo;

un'adeguata capacità di generazione può essere assicurata per un periodo sufficiente ad accertare l'opportunità di adottare soluzioni di natura permanente e a definirne le caratteristiche specifiche, ponendo a carico dei clienti finali un onere relativamente contenuto, pari ai soli risparmi di costo che la chiusura degli impianti al presente ridondanti consentirebbe ai proprietari, rispetto al loro mantenimento in operatività a fini della riserva;

Ritenuto che sia opportuno prevedere, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, che le condizioni fissate dall'Autorità comprendano anche condizioni tecniche ed economiche, per definire sia i requisiti minimi a cui devono rispondere le funzioni che compongono l'attività di dispacciamento, sia i diritti e gli obblighi del Gestore della rete e degli utenti che accedono al servizio di dispacciamento;

Ritenuto che sia necessario assicurare parità di trattamento per gli operatori responsabili di immissioni o di prelievi di energia elettrica, indipendentemente dal fatto che essi siano parte di transazioni operate attraverso il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 o attraverso contratti bilaterali, di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 79/1999, o attraverso contratti di fornitura stipulati dall'acquirente unico ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo;

Ritenuto che sia opportuno, al fine di assicurare l'efficienza delle attività di dispacciamento:

considerare le reti in altissima e alta tensione, ivi incluse le reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale;

definire modalità di approvvigionamento dei servizi necessari al dispacciamento, tali da garantire condizioni di trasparenza, non discriminazione ed efficienza;

con riferimento alla gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cui all'art. 5, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, i rapporti tra il Gestore della rete ed il Gestore del mercato debbano essere inquadrati in apposite convenzioni il cui schema sia sottoposto preventivamente all'Autorità al fine di garantire la non discriminazione tra i soggetti partecipanti al mercato organizzato e gestito dal Gestore del mercato e i soggetti che si avvalgono di contratti bilaterali di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999, nonché di assicurare un'adeguata copertura degli oneri connessi a detta gestione;

prevedere un meccanismo su base zonale di definizione e di assegnazione dei diritti per l'utilizzo della capacità di trasporto a tutti i soggetti che immettono e prelevano energia elettrica, come miglior compromesso tra l'esigenza di inviare agli operatori segnali economici tali da indurre la localizzazione efficiente della produzione e del consumo di energia elettrica, e le esigenze di semplicità e certezza dell'assegnazione dei diritti per l'utilizzo della capacità di trasporto;

prevedere che l'assegnazione dei diritti di cui al precedente alinea avvenga nell'ambito della procedura di determinazione dei programmi di immissione e di

prelievo nel sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'attività di dispacciamento relativa alla definizione e assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto dell'energia elettrica;

prevedere, attraverso acquisti di variazioni dei programmi di immissioni (o counter-trading) effettuati del Gestore della rete al termine del mercato giornaliero dell'energia elettrica, il dispacciamento efficiente della capacità di generazione in presenza di congestioni di rete;

prevedere un meccanismo semplificato per la gestione delle congestioni di rete che si manifestano in relazione ai programmi di immissione e di prelievo risultanti dai mercati che terminano nel medesimo giorno a cui gli impegni su di essi negoziati si riferiscono, riconoscendo nel contempo al Gestore della rete la facoltà di proporre meccanismi che presentino maggiori benefici in termini di efficienza;

definire modalità per l'elaborazione, l'aggiornamento e l'adozione delle regole per il dispacciamento da parte del Gestore della rete, prevedendo che l'Autorità formuli osservazioni alle regole predisposte dal Gestore della rete prima della loro entrata in vigore, in modo tale da garantire la massima stabilità dell'assetto organizzativo del sistema elettrico nazionale, nonché la coerenza generale della regolamentazione delle attività svolte a mezzo di reti con obbligo di connessione di terzi;

disporre che nel processo di elaborazione ed aggiornamento delle regole per il dispacciamento sia prevista la consultazione dei soggetti interessati al fine di garantire la trasparenza, nel rispetto delle responsabilità e degli interessi dei singoli soggetti coinvolti;

prevedere condizioni basate sull'adozione di procedure concorsuali, per l'approvvigionamento di capacità in funzione di riserva di ultima istanza, nonché per l'utilizzo di tale capacità limitatamente ai casi in cui non risulti possibile determinare un prezzo sul sistema delle offerte di acquisto e di vendita;

Delibera

di approvare il documento «Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» riportato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato *A*);

di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., alla società Gestore del mercato elettrico S.p.a. ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.eneria.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;

di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

Milano, 30 aprile 2001

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

PARTE I

DISPOSIZIONI E CONDIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, integrate come segue:

a) l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;

c) altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;

d) capacità di trasporto è il massimo flusso di potenza che può essere trasportato tra due porzioni di rete compatibilmente con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico;

e) circuiti di interconnessione con le reti estere sono le apparecchiature elettriche che realizzano il collegamento della Rete con le reti estere nei relativi siti di connessione;

f) concessione di trasmissione e di dispacciamento è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, recante concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999;

g) congestione è una situazione di funzionamento, anche potenziale, di una rete elettrica caratterizzata da deficienza del servizio di trasporto dell'energia elettrica a causa di vincoli di rete;

h) decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999;

i) decreto legislativo n. 79/1999 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

j) dispacciamento o dispacciamento di merito economico è l'attività preordinata all'espletamento del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, di cui all'art. 3, comma 1, della convenzione allegata alla concessione di trasmissione e dispacciamento, definita ai sensi del successivo art. 2 ed effettuata nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento;

k) elemento di rete è uno dei componenti elettrici o un loro insieme facente parte della rete, individuato in base a criteri funzionali in relazione all'attività di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica, ad esempio una linea, un trasformatore;

l) Gestore del mercato è la società Gestore del mercato elettrico S.p.a.;

m) Gestore della rete è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., concessionaria delle attività di trasmissione e di dispacciamento ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999;

n) legge n. 481/1995 è la legge 14 novembre 1995, n. 481;

o) limite di trasporto è il valore previsto della capacità di trasporto;

p) mercato dell'energia elettrica del giorno prima è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica per il giorno successivo, quale, esemplificativamente il mercato del giorno prima dell'energia di cui allo schema di disciplina del mercato elettrico;

q) mercato di aggiustamento è l'eventuale sede di negoziazione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo determinati dal mercato dell'energia elettrica del giorno prima, quale, esemplificativamente il mercato di aggiustamento di cui allo schema di disciplina del mercato elettrico;

r) mercato di bilanciamento è la sede di approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse per il bilanciamento delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;

s) mercato giornaliero dell'energia elettrica è costituito dal mercato dell'energia elettrica del giorno prima e dalle eventuali sessioni del mercato di aggiustamento che terminano entro le ore 00:00 della giornata cui si riferiscono gli impegni assunti in tali sessioni;

t) mercato infragiornaliero dell'energia elettrica è l'insieme delle eventuali sessioni del mercato di aggiustamento che hanno luogo durante la giornata cui si riferiscono gli impegni assunti in ciascuna sessione;

u) offerta di acquisto (di vendita) è la proposta di negoziazione per l'acquisto (per la vendita) di energia e di servizi di natura elettrica al Gestore della rete, o a soggetto da questi delegato, ai fini dell'attività di dispacciamento;

v) produzione di energia elettrica è la generazione dell'energia elettrica comunque resa disponibile, ivi inclusa l'importazione della medesima dall'estero;

w) programma di immissione (prelievo) di energia elettrica è il diagramma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di scambio rilevante e per ciascun intervallo di tempo, le quantità di energia elettrica per le quali un soggetto detiene il diritto all'immissione (prelievo) nelle (dalle) reti con obbligo di connessione di terzi;

x) punto di immissione (di prelievo) è il punto di una rete con obbligo di connessione di terzi in cui viene immessa (prelevata) l'energia elettrica da un'utenza della rete medesima;

y) punto di scambio rilevante è un insieme di punti della rete rilevante tale che, al fine del dispacciamento, risulta indifferente in quale punto di tale insieme avvengano le immissioni o i prelievi di energia elettrica;

z) regole per il dispacciamento sono le regole di cui all'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, disciplinanti il dispacciamento, adottate dal Gestore della rete in conformità alle procedure di cui al successivo art. 4;

aa) regole tecniche di connessione sono le regole di cui all'art. 3, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999 ed all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nonché all'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;

bb) rete di distribuzione è una qualunque rete con obbligo di connessione di terzi fatta eccezione per la Rete e per la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della Rete;

cc) Rete è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, ivi incluse le porzioni limitate della medesima;

dd) rete interna di utenza è qualunque rete elettrica il cui gestore di rete non abbia l'obbligo di connessione di terzi, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della Rete;

ee) rete rilevante è l'insieme della Rete e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla Rete in almeno un sito di connessione;

ff) reti con obbligo di connessione di terzi sono:

le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, ivi incluse le reti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;

le piccole reti isolate;

le reti elettriche che alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime; la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della Rete, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;

gg) riserva di ultima istanza è la capacità di produzione nella disponibilità del Gestore della rete utilizzata per garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico esclusivamente nei casi in cui non sia possibile mantenere l'equilibrio tra immissioni e prelievi attraverso l'utilizzo di risorse selezionate sui mercati;

hh) sbilanciamento aggregato in un punto di scambio rilevante è la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di immissione e di prelievo associati a detto punto di scambio rilevante;

ii) sbilanciamento è la differenza, riferita ad un punto di scambio rilevante, tra la potenza effettivamente prelevata in un punto di prelievo ed il corrispondente programma di prelievo ovvero tra il programma di immissione e la potenza effettivamente immessa nel punto di immissione;

jj) schema di disciplina del mercato elettrico è lo schema di disciplina del mercato elettrico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, inviato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota in data 27 marzo 2001 (prot. n. 208532);

kk) servizio di riserva è il servizio di natura elettrica reso disponibile al Gestore della rete dai soggetti abilitati ad immettere o prelevare energia elettrica nelle/dalle reti con obbligo di connessione di terzi, consistente nella disponibilità dei medesimi soggetti a modificare l'immissione o il prelievo di energia elettrica; detto servizio si distingue in servizio di riserva:

primaria, se la modifica è attivata automaticamente a livello locale con tempi dell'ordine dei secondi;

secondaria, se la modifica è attivata automaticamente a livello centralizzato con tempi dell'ordine delle decine di secondi;

terziaria, se la modifica è attivata manualmente con tempi variabili dalle decine di minuti alle ore;

ll) servizio di riserva reattiva è il servizio di natura elettrica reso disponibile al Gestore della rete consistente nella disponibilità a modificare le immissioni o i prelievi di energia elettrica reattiva;

mm) sistema delle offerte è il sistema delle offerte di cui all'art. 5, del decreto legislativo n. 79/1999;

nn) sito di connessione è l'area su cui sono installati gli impianti elettrici attraverso i quali si attua il collegamento circuitale degli impianti dell'utente con la rete con obbligo di connessione di terzi a cui tali impianti sono direttamente connessi;

oo) utente è la persona fisica o la persona giuridica che gestisce, anche non avendone la proprietà, un'utenza;

pp) utenza è un qualunque impianto elettrico connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi;

qq) vincolo di rete è una qualunque limitazione al funzionamento del sistema elettrico nazionale derivante da caratteristiche tecniche di elementi di rete ovvero da esigenze di mantenimento di standard del servizio sull'utenza;

rr) zona è la porzione della rete rilevante definita ai sensi del successivo art. 8.

Art. 2.

Oggetto e finalità

2.1. Con il presente provvedimento vengono fissate condizioni che concorrono a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale.

2.2. Il Gestore della rete adotta, con proprie delibere, conformemente alle procedure di cui al successivo art. 4, le regole per il dispacciamento.

2.3. Il dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale è l'insieme delle attività finalizzate ad assicurare:

i) la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico;

ii) l'affidabilità del servizio nei confronti degli utenti;

iii) l'efficienza ed il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti e, in particolare, la minimizzazione del costo totale di produzione e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi.

2.4. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 2.3 il Gestore della rete svolge le attività di dispacciamento impartendo disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale:

a) degli impianti di generazione di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi;

b) delle utenze delle reti con obbligo di connessione di terzi, cui corrispondono prelievi di energia elettrica, anche potenziali o occasionali, di clienti-finali;

c) della rete rilevante;

d) dei circuiti di interconnessione con le reti estere.

2.5. Il dispacciamento include:

a) la gestione delle congestioni, per quanto attiene la rete rilevante;

b) il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica, per quanto attiene la produzione ed il consumo di potenza attiva sul territorio nazionale;

c) la gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva.

2.6. Il Gestore della rete assicura parità di trattamento nell'esercizio di diritti e di obblighi, tra i soggetti che operano sul sistema delle offerte e i soggetti che operano attraverso contratti bilaterali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 3.

Regole per il dispacciamento e soluzione delle controversie

3.1. Le regole per il dispacciamento disciplinano:

a) i diritti e gli obblighi relativi al dispacciamento posti in capo al Gestore della rete e agli utenti;

b) le modalità tecniche, economiche e procedurali che il Gestore della rete è tenuto a seguire nello svolgimento del dispacciamento.

3.2. Il Gestore della rete vigila sul rispetto delle regole per il dispacciamento, individua le eventuali violazioni e le relative responsabilità, e ne dà tempestiva informazione all'Autorità.

3.3. Qualora nell'applicazione delle regole per il dispacciamento insorgano controversie tra i soggetti giuridici di cui al precedente comma 3.1, lettera *a)*, l'Autorità, fermo restando quanto disposto all'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/1995, procede ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *d)*, della medesima legge, utilizzando le informazioni fornite dal Gestore della rete in conformità al precedente comma 3.2.

Art. 4.

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento

4.1. Le regole per il dispacciamento sono elaborate e aggiornate dal Gestore della rete sulla base di procedure che prevedono la consultazione dei soggetti interessati.

4.2. Il Gestore della rete definisce e comunica all'Autorità modalità e tempi degli adempimenti istruttori per l'elaborazione e l'aggiornamento delle regole, per il dispacciamento. A tal fine, in particolare, prevede:

a) la pubblicazione di versioni preliminari delle regole per il dispacciamento per la consultazione dei soggetti interessati;

b) la convocazione di audizioni dei soggetti interessati.

4.3. Il Gestore della rete trasmette all'Autorità lo schema delle regole per il dispacciamento e dei successivi aggiornamenti anteriormente alla loro formale adozione, unitamente a:

a) relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base delle soluzioni adottate;

b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione delle regole per il dispacciamento o degli eventuali aggiornamenti;

c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

4.4. L'Autorità, entro un periodo di sessanta giorni dal ricevimento dello schema di cui al precedente comma 4.3, può formulare osservazioni sul medesimo schema. Dopo il termine di tale periodo ovvero a seguito del ricevimento delle suddette osservazioni dell'Autorità, il Gestore della rete procede alla formale adozione delle regole per il dispacciamento o dei loro aggiornamenti, tenendo conto delle medesime osservazioni.

4.5. Il Gestore della rete rivede, con cadenza di norma annuale, le regole per il dispacciamento al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative. Qualora il Gestore della rete lo ritenga opportuno, anche in seguito a segnalazione dei soggetti interessati, procede all'aggiornamento delle regole per il dispacciamento.

Art. 5.

Approvvigionamento delle risorse per l'attività di dispacciamento

5.1. Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse necessarie per il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico nazionale, per la gestione delle congestioni e ai fini della trattazione delle relative partite economiche, il Gestore della rete stipula convenzioni con il Gestore del mercato che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, gestisce le offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi.

5.2. Anteriormente alla stipula o all'eventuale aggiornamento delle convenzioni di cui al precedente comma, il Gestore della rete trasmette all'Autorità lo schema di ciascuna convenzione come concordato con il Gestore del mercato. L'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento di detto schema, formula osservazioni di cui le parti tengono conto nel perfezionamento delle convenzioni. L'Autorità fissa, altresì, le modalità da adottare ai fini della copertura dei costi sostenuti dal Gestore del mercato per le attività previste nelle medesime convenzioni.

5.3. Le convenzioni stipulate ai sensi del precedente art. 5, comma 5.1, sono trasmesse in copia all'Autorità e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Punti di immissione, di prelievo e punti di scambio rilevanti

6.1. Il Gestore della rete individua, pubblicandone l'elenco, i punti di scambio rilevanti ed associa, a ciascuno di essi, i corrispondenti punti di immissione e di prelievo situati nelle reti con obbligo di connessione di terzi.

6.2. L'Autorità stabilisce, sulla base di stime delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi fornite dal Gestore della rete, i coefficienti per il riporto dell'energia scambiata in ciascun punto di immissione e di prelievo al punto di scambio rilevante a cui esso è associato.

Art. 7.

Obblighi di presentazione di offerte

7.1. Ai fini della gestione delle congestioni e del mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico, i soggetti titolari di impianti di generazione, con le eccezioni previste ai sensi del successivo comma, devono presentare offerte per il servizio di riserva, per il bilanciamento, nonché per la gestione delle congestioni secondo quanto previsto alla successiva parte II, sezione I.

7.2. Il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma, e le condizioni tecniche che costituiscono presupposto per l'esenzione dai medesimi obblighi.

PARTE II

CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE IN MATERIA DI DISPACCIAMENTO

Sezione I

GESTIONE DELLE CONGESTIONI NELLA RETE RILEVANTE

Art. 8.

Suddivisione della rete rilevante in zone ed assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto tra le zone

8.1. Il Gestore della rete suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone per periodi di durata non inferiore a tre anni. In tale occasione e in seguito, con almeno dodici mesi di anticipo rispetto alla decorrenza di detto periodo, il Gestore della rete definisce e propone all'Autorità per l'approvazione la suddivisione della rete rilevante in zone in modo che, sulla base delle informazioni disponibili al mantenimento della definizione:

a) la capacità di trasporto tra le zone risulti inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute più frequenti;

b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non dia in generale luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona;

c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, nei punti di scambio rilevanti all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza sulla capacità di trasporto tra le zone.

8.2. Le proposte di cui al precedente comma sono corredate da informazioni circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Le informazioni comprendono la descrizione:

a) di situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in relazione ai piani di indisponibilità programmata degli elementi di rete;

b) dell'impatto di variazioni incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi in ciascun punto di scambio rilevante sull'utilizzo della capacità di trasporto tra le zone nelle situazioni di funzionamento di cui alla precedente lettera *a)*;

c) delle metodologie applicative dei criteri adottati per il mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;

d) delle attese di domanda di energia elettrica;

e) dei costi di produzione dell'energia elettrica e parametri prevedibili di indisponibilità di ciascun impianto di generazione, in quanto influenti sulla localizzazione delle immissioni di energia elettrica.

8.3. L'approvazione dell'Autorità per quanto riguarda le proposte di cui al precedente comma 8.1 si intende accordata qualora la medesima Autorità non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento delle suddette proposte. Il Gestore della rete trasmette le determinazioni relative alla suddivisione in zone della rete rilevante, come approvate dall'Autorità, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8.4. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete pubblica una previsione, riferita all'arco annuale successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno. Il Gestore della rete provvede periodicamente all'aggiornamento di detta previsione tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili.

8.5. Con anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima il Gestore della rete definisce e pubblica, per il giorno successivo, i valori definitivi dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nelle diverse ore.

8.6. Contemporaneamente alla pubblicazione dei valori limite di trasporto tra le zone di cui ai precedenti commi 8.4 e 8.5, il Gestore della rete pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione.

8.7. I diritti di utilizzo della capacità di trasporto tra le zone sono assegnati, contestualmente all'assegnazione del diritto ad immettere e prelevare l'energia elettrica nel mercato giornaliero dell'energia elettrica, attraverso la differenziazione del prezzo di equilibrio del mercato tra le differenti zone necessaria a rendere i flussi di potenza tra le zone compatibili con i valori definitivi dei limiti di trasporto di cui al precedente comma 8.5.

8.8. Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma 8.7, i programmi di immissione e di prelievo relativi ai contratti bilaterali sono assimilati ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazione di prezzo.

8.9. Il prezzo unitario di assegnazione dei diritti di cui al precedente comma 8.7 per l'utilizzo della capacità tra la zona in cui avviene un'immissione di energia elettrica e la zona in cui avviene un prelievo è pari alla differenza tra il prezzo che si determina nella zona in cui l'energia elettrica viene prelevata e il prezzo che si determina nella zona in cui l'energia elettrica viene immessa.

8.10. I titolari di contratti bilaterali ed il Gestore del mercato sono tenuti a versare al Gestore della rete o hanno diritto a ricevere dallo stesso Gestore della rete un importo pari al prodotto tra il prezzo unitario di cui al precedente comma 8.9 e la capacità di trasporto da loro utilizzata, determinata in base ai relativi programmi di immissione e di prelievo.

8.11. Il Gestore della rete contabilizza separatamente il gettito derivante dai versamenti degli importi di cui al precedente comma 8.10. La destinazione di detto gettito è stabilita dall'Autorità con successivo provvedimento.

Art. 9.

Gestione delle congestioni al termine del mercato giornaliero dell'energia elettrica

9.1. Sulla base dei programmi di immissione e di prelievo dell'energia elettrica risultanti al termine del mercato giornaliero dell'energia elettrica, anche relativi a contratti bilaterali, il Gestore della rete seleziona le offerte di variazione dei suddetti programmi per risolvere le congestioni della rete rilevante determinate dai flussi di potenza corrispondenti ai medesimi programmi, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri o di massimizzare i proventi conseguenti a tale attività.

9.2. Al fine della selezione delle offerte di cui al precedente comma 9.1, il Gestore della rete definisce nelle regole per il dispacciamento e applica, in ciascun intervallo rilevante, algoritmi, modelli di rete e procedure che consentano una rappresentazione il più possibile

accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante. Detti algoritmi, modelli di rete e procedure prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i più adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.

9.3. I proventi e gli oneri che maturano, m ciascuna ora, per effetto dell'esercizio delle attività di cui al precedente comma 9.1, sono ripartiti tra tutti i soggetti che prelevano l'energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi nella medesima ora, sulla base dell'entità del prelievo riferita ai punti di scambio rilevante.

Art. 10.

Gestione delle congestioni al termine di ciascuna sessione del mercato infragiornaliero

10.1. Qualora i flussi di potenza sulla rete rilevante corrispondenti ai programmi di immissione e di prelievo di energia elettrica, come risultanti al termine di una sessione del mercato infragiornaliero, siano tali da determinare congestioni sulla rete rilevante, il Gestore della rete procede alla gestione di tali congestioni revocando offerte selezionate sullo stesso mercato infragiornaliero, con l'obiettivo di minimizzare la variazione complessiva dell'energia elettrica scambiata sul medesimo mercato dovuta all'intervento dello stesso Gestore.

10.2. Qualora la revoca di tutte le offerte selezionate sul mercato infragiornaliero non costituisca misura sufficiente, il Gestore della rete procede alla gestione delle congestioni della rete rilevante nell'ambito delle attività volte al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di cui alla successiva sezione II.

10.3. È data facoltà al Gestore della rete di proporre all'Autorità per l'approvazione un criterio diverso da quello specificato ai precedenti commi 10.1 e 10.2 purché il criterio prescelto presenti vantaggi in termini di efficienza e sia tale da porre l'onere della soluzione delle congestioni provocate dall'esito di ciascuna sessione del mercato infragiornaliero di aggiustamento a carico esclusivo dei soggetti che contraggono impegni nella stessa sessione.

Sezione II

MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO TRA IMMISSIONI E PRELIEVI DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 11.

Approvvigionamento del servizio di riserva primaria

Le regole per il dispacciamento definiscono, in maniera non discriminatoria e coerente con le regole tecniche di connessione, gli obblighi di fornitura del servizio di riserva primaria gravanti sugli impianti di generazione.

Art. 12.

Approvvigionamento del servizio di riserva secondaria

12.1. Le regole per il dispacciamento definiscono, in maniera non discriminatoria, i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli impianti di generazione che intendono fornire servizi di riserva secondaria.

12.2. Le offerte di capacità di riserva secondaria sono selezionate su un apposito mercato, eventualmente articolato geograficamente.

12.3. I costi per l'acquisto del servizio di riserva secondaria in ciascun giorno sono coperti attraverso un corrispettivo posto a carico di tutti i soggetti che prelevano energia elettrica attraverso il sistema delle offerte o attraverso contratti bilaterali nello stesso giorno, riferito alla quantità di energia elettrica prelevata.

Art. 13.

Approvvigionamento del servizio di riserva terziaria

13.1. Le regole per il dispacciamento definiscono, in maniera non discriminatoria, i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli impianti di generazione che intendono fornire servizi di riserva terziaria, se opportuno individuando tipologie che si differenziano in base a tali requisiti tecnici.

13.2. Le offerte di capacità di riserva terziaria sono selezionate su un apposito mercato, anche articolato geograficamente e per tipologia di riserva terziaria. Su tale mercato sono offerti impegni a rendere disponibile capacità di generazione o di variazione dei prelievi, in funzione di riserva, in ciascuna ora del giorno successivo.

13.3. Le offerte di cui al precedente comma 13.2 sono selezionate sulla base del prezzo richiesto per la disponibilità di capacità, ovvero, al fine di minimizzare il costo complessivo di approvvigionamento, sulla base di un indice di economicità, determinato in base al prezzo richiesto per l'immissione o per il prelievo di energia e al prezzo per la disponibilità della capacità di riserva terziaria, ciò sulla base di fattori di utilizzazione, determinati secondo criteri definiti nelle regole per il dispacciamento.

13.4. Il titolare di un'offerta selezionata sul mercato della riserva terziaria è tenuto a presentare un'offerta sul mercato di bilanciamento, per livelli di potenza e con caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con quelli oggetto dell'offerta selezionata.

13.5. I costi per l'acquisto del servizio di riserva terziaria in ciascun giorno sono coperti attraverso un corrispettivo posto a carico di tutti i soggetti che prelevano energia elettrica attraverso il sistema delle offerte di vendita e di acquisto o attraverso contratti bilaterali nello stesso giorno, riferito alla quantità di energia elettrica prelevata.

Art. 14.

Bilanciamento delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica

14.1. Le regole per il dispacciamento definiscono il numero di sessioni giornaliere in cui si svolge il mercato di bilanciamento. In ciascuna sessione vengono presentate offerte di immissione e di prelievo di energia elettrica relative ad una o più ore successive.

14.2. Le regole per il dispacciamento definiscono le caratteristiche tecniche che devono essere indicate nelle offerte presentate sul mercato di bilanciamento, nonché i criteri di utilizzazione della potenza offerta sul medesimo mercato.

14.3. Il Gestore della rete utilizza le risorse offerte sul mercato del bilanciamento, compatibilmente con le caratteristiche tecniche di cui al precedente comma 14.2, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri complessivi derivanti dall'approvvigionamento delle medesime risorse e dalla remunerazione di cui al successivo comma 14.4.

14.4. Per l'energia elettrica immessa o prelevata dalla rete nell'ambito della fornitura del servizio di riserva primaria e secondaria viene pagato un prezzo determinato anteriormente all'apertura del mercato della capacità di riserva secondaria.

14.5. Ai fini della copertura degli oneri di cui al precedente comma 14.3, i soggetti che immettono e prelevano energia elettrica attraverso il sistema delle offerte o attraverso contatti bilaterali nello stesso giorno, sono tenuti a versare gli oneri di sbilanciamento determinati con le modalità di cui al successivo articolo 15.

14.6. I proventi o gli oneri di cui al precedente comma 14.3, non coperti attraverso i versamenti di cui al precedente comma 14.5, sono ripartiti tra tutti i soggetti che prelevano l'energia elettrica nella medesima ora, sulla base dell'entità del prelievo riferita ai punti di scambio rilevanti.

Art. 15.

Determinazione degli oneri di sbilanciamento

15.1. Lo sbilanciamento aggregato in un punto di scambio rilevante è ripartito tra i soggetti responsabili di immissioni e riferiti al medesimo punto che abbiano effettuato sbilanciamenti con il medesimo segno di quello aggregato in proporzione agli stessi sbilanciamenti.

15.2. L'onere a carico di ciascuno dei soggetti di cui al precedente comma 15.1, ad eccezione di quelli per i quali si applica la previsione del successivo comma 15.4, è pari, in ciascuna ora, al prodotto tra la quota dello sbilanciamento aggregato ad esso attribuita in base alle disposizioni del comma precedente e:

a) il prezzo di bilanciamento in aumento nella medesima ora, nel caso in cui lo sbilanciamento aggregato sia positivo;

b) il prezzo di bilanciamento in diminuzione nella medesima ora, nel caso in cui lo sbilanciamento aggregato sia negativo.

15.3. Per i soggetti di cui al precedente comma 15.1, ad eccezione di quelli per i quali si applica la previsione del successivo comma 15.4, lo sbilanciamento, al netto della quota dello sbilanciamento aggregato ad esso attribuita ai sensi del precedente comma 15.1, è valorizzato al prezzo dell'energia elettrica determinato sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima.

15.4. L'onere a carico dei soggetti abilitati a presentare offerte sul mercato di bilanciamento è pari, in ciascuna frazione di ora, come determinata dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento, al prodotto tra il valore dello sbilanciamento rilevato nella medesima frazione di ora nel relativo punto di immissione o prelievo e:

a) il prezzo di bilanciamento in aumento nella medesima ora, nel caso in cui lo sbilanciamento sia positivo;

b) il prezzo di bilanciamento in diminuzione nella medesima ora, nel caso in cui lo sbilanciamento sia negativo.

15.5. Il Gestore della rete può prevedere, nelle regole di dispacciamento, penalità per il mancato rispetto degli ordini di bilanciamento.

15.6. Ai fini dell'applicazione del disposto dei precedenti commi 15.2 e 15.4 il prezzo di bilanciamento in aumento in un'ora è pari al maggior valore tra:

a) il più alto prezzo tra quelli delle offerte di aumento di produzione o di riduzione dei consumi selezionate sul mercato di bilanciamento per la medesima ora, eventualmente modificato in riduzione ai sensi del successivo comma 15.8;

b) il prezzo come determinato sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima per la medesima ora.

15.7 Ai fini dell'applicazione del disposto dei precedenti commi 15.2 e 15.4 il prezzo di bilanciamento in diminuzione in un'ora è pari al minor valore tra:

a) il più basso prezzo tra quelli delle offerte di diminuzione di produzione o di aumento dei consumi selezionate sul mercato di bilanciamento per la medesima ora, eventualmente modificato in aumento ai sensi del successivo comma 15.8;

b) il prezzo come determinato sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima per la medesima ora.

15.8. Il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, i criteri per la modifica dei prezzi di cui alle lettere *a)* dei precedenti commi 15.6 e 15.7, qualora essi risultino da condizioni ritenute anomale, in modo tale che i valori risultanti siano rappresentativi dei prezzi marginali che si produrrebbero in situazioni normali.

Art. 16.

Dispacciamento in condizioni di emergenza

Le regole per il dispacciamento stabiliscono le azioni da attuarsi nel caso in cui il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica non sia possibile attraverso l'utilizzo di risorse selezionate sui mercati della riserva e del bilanciamento e l'utilizzo della riserva di ultima istanza, nonché le condizioni che comportano l'approvvigionamento delle risorse in deroga ai meccanismi di mercato.

Sezione III

GESTIONE DELLE IMMISSIONI E DEI PRELIEVI DI ENERGIA ELETTRICA REATTIVA

Art. 17.

Approvvigionamento del servizio di riserva reattiva primaria

Il Gestore della rete definisce, per mezzo delle regole per il dispacciamento, in maniera non discriminatoria e coerentemente con le regole tecniche di connessione, gli obblighi di fornitura del servizio di riserva reattiva primaria gravanti sugli impianti di generazione.

Sezione IV

RISERVA DI ULTIMA ISTANZA

Art. 18.

Previsione della capacità di produzione necessaria alla copertura della domanda e definizione della riserva di ultima istanza

18.1. Il Gestore della rete pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione.

18.2. Il Gestore della rete contestualmente alla previsione di cui al precedente comma, pubblica, con riferimento al medesimo periodo, una valutazione della capacità di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.

18.3. Sulla base del valore dell'energia non fornita di cui al successivo articolo 19, comma 19.4, il Gestore della rete definisce e pubblica, nell'ambito delle previsioni di cui al precedente comma 18.2, la necessaria riserva di ultima istanza.

Art. 19.

Selezione e modalità di utilizzazione della riserva di ultima istanza

19.1. La selezione degli impianti che forniscono la riserva di ultima istanza avviene su base annuale attraverso una procedura di confronto concorrenziale. Il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, il contenuto degli impegni assunti dagli impianti selezionati per la fornitura di riserva di ultima istanza.

19.2. Le offerte dei partecipanti alla procedura di cui al precedente comma sono selezionate sulla base di un indice di economicità, calcolato tenendo conto del prezzo richiesto per l'energia prodotta e del prezzo per la disponibilità della riserva di ultima istanza, e dei fattori di utilizzazione della medesima riserva, determinati secondo criteri definiti nelle regole per il dispacciamento.

19.3. Il Gestore della rete utilizza la riserva di ultima istanza esclusivamente nelle ore dell'anno in cui non sia possibile mantenere l'equilibrio tra immissioni e prelievi attraverso l'utilizzo di risorse selezionate sui mercati.

19.4. L'Autorità determina con successivo provvedimento il valore dell'energia non fornita. Tale valore è utilizzato per la valorizzazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nelle situazioni di cui al precedente comma 19.3.

19.5. Gli oneri conseguenti ai contratti stipulati con gli impianti che forniscono riserva di ultima istanza, al netto del gettito risultante, in ciascuna ora in cui le suddette unità sono utilizzate, dalla differenza tra la valorizzazione di cui al precedente comma 19.4 e il prezzo richiesto per l'energia prodotta di cui al precedente comma 19.2 sono coperti mediante apposito corrispettivo riferito all'energia elettrica prelevata.

PARTE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Disposizioni transitorie e finali

20.1. Per un periodo di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, a partire dall'avvio dell'operatività del sistema delle offerte, il Gestore della rete ha la facoltà di assumere la disponibilità dei servizi forniti dagli impianti di generazione ritenuti necessari alla sicurezza del sistema elettrico nazionale. Entro novanta giorni dalla scadenza del suddetto periodo il Gestore della rete presenta all'Autorità la richiesta di rinnovo del suddetto periodo, unitamente alla documentazione di cui al successivo comma 20.2.

20.2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete presenta all'Autorità la richiesta di assunzione della disponibilità dei servizi forniti dagli impianti di generazione ritenuti necessari alla sicurezza del sistema elettrico nazionale. La richiesta specifica per ciascuna unità di produzione di cui è richiesta l'assunzione del controllo diretto, almeno:

a) le ragioni per cui tale unità è necessaria alla sicurezza;

b) le previsioni di utilizzo di tale unità da parte del Gestore della rete;

c) i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'assunzione del controllo diretto dell'unità di produzione.

20.3. Entro dodici mesi dall'avvio dell'operatività del sistema delle offerte il Gestore della rete, d'intesa con il Gestore del mercato, trasmette all'Autorità una proposta per la definizione dei diritti finanziari di trasporto, nonché per la loro assegnazione attraverso procedure concorsuali; tali diritti finanziari attribuiscono agli assegnatari il diritto a ricevere, per quantità prefissate di energia elettrica, la rendita che si produce per effetto della congestione tra predeterminate zone geografiche.

20.4. Entro sessanta giorni dalla identificazione dei punti di scambio rilevanti ai sensi del precedente articolo 6 comma 6.1, il Gestore della rete invia all'Autorità una stima dei coefficienti marginali di perdita di trasporto sulla rete rilevante, associati ad immissioni e prelievi di energia elettrica in ciascun punto di scambio rilevante, differenziati, ove significativo, per diversi periodi dell'anno, al fine di consentire la definizione da parte della medesima Autorità dei criteri per l'attribuzione delle perdite di trasporto alle immissioni e ai prelievi di energia elettrica riferiti a ciascun punto di scambio rilevante.

20.5. Entro il 30 settembre 2001 il Gestore della rete provvede alla definizione delle zone di cui al precedente articolo 8, comma 8.1, per il biennio successivo, che, nei primi due anni di operatività del sistema delle offerte, possono essere modificate, fornendone motivazione all'Autorità con preavviso di almeno tre mesi.

20.6. Entro il 30 settembre 2001 il Gestore della rete trasmette all'Autorità una relazione che illustra gli strumenti proposti per la selezione delle offerte ai fini della gestione delle congestioni di cui al precedente articolo 9, comma 9.2. Qualora alla data di pubblicazione del presente provvedimento il Gestore della rete non disponga di strumenti con le caratteristiche individuate al precedente articolo 9, comma 9.2, la predetta relazione illustra i piani del Gestore della rete per l'entrata in operatività di tali strumenti entro la data di avvio del sistema delle offerte.

20.7. Entro il 30 settembre 2001 il Gestore della rete trasmette all'Autorità lo schema delle regole per il dispacciamento ai sensi del precedente articolo 4, comma 4.3.

20.8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete presenta all'Autorità una proposta per la definizione dell'ammontare di un contributo sostituivo alla fornitura dei servizi di riserva primaria e di riserva reattiva primaria, a carico degli impianti di generazione che, a causa delle loro caratteristiche tecniche, non possono fornire le prestazioni di cui, rispettivamente, ai precedenti articoli 11 e 17.

20.9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete elabora e trasmette all'Autorità una proposta in merito all'organizzazione del servizio di riserva reattiva secondaria, ricorrendo, ove possibile, a meccanismi di mercato.

20.10. L'Autorità, con successivo provvedimento, definisce le condizioni tecniche ed economiche per l'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti di energia rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999.

20.11. Le regole per il dispacciamento costituiscono parte integrante del Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui all'articolo 12, comma 1, della convenzione allegata alla concessione di trasmissione e di dispacciamento e sono pubblicate dal Gestore della rete nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel proprio sito internet.

01A6769

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 11 giugno 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI CAMPANIA E CALABRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Napoli dell'Agenzia del territorio n. 340458 del 23 maggio 2001 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'assemblea dei lavoratori indetta dalle organizzazioni sindacali, tenutasi presso la sede dell'Ufficio provinciale di Napoli e contemporaneamente presso le sedi del servizio di pubblicità immobiliare, circoscrizioni di Napoli 1°, 2° e 3°, che ha determinato l'interruzione del servizio nel giorno 22 maggio 2001 dalle ore 8 alle ore 12;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che in data 7 giugno 2001 prot. n. 115/2001 ha confermato la suddetta circostanza;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio in data 10 aprile 2001 prot. n. R/16123 che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio, è accertato come segue: giorno 22 maggio 2001 dalle ore 8 alle ore 12, regione Campania: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Napoli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 giugno 2001

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

01A6808

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2001.

Autorizzazione alla società «Caf Imprese - Centro assistenza imprese Coldiletti Emilia-Romagna - Liguria - Sardegna S.r.l.» all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, in Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società «Caf Imprese - Centro Assistenza Imprese Coldiretti Emilia-Romagna - Liguria - Sardegna S.r.l.» con sede in Bologna via Lame n. 60 è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'autorizzazione «all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese» alla società sopra denominata e rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione sig. Tonello Mauro, che ha presentato, in data 27 marzo 2001, apposita istanza corredata, in copia conforme all'originale, dell'atto costitutivo stipulato in data 21 marzo 2000 a rogito notaio Andrea Rizzi, n. 28223 di repertorio e n. 5795 di raccolta e registrato a Bologna in data 31 marzo 2000 al n. 1004 serie 1A, nonché dello statuto ad esso allegato.

L'autorizzazione è rilasciata in seguito al positivo esame dei requisiti richiesti dalla norma, ed in particolare:

a) della delega concessa dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti, con sede in Roma via XXIV Maggio n. 43, presente nel CNEL dal 1945, in data 2 agosto 2000 alle Federazioni regionali dell'Emilia Romagna della Liguria e della Sardegna a costituire un Centro autorizzato di assistenza fiscale;

b) della polizza assicurativa n. 219454272 che il Centro assistenza imprese Coldiretti Emilia Romagna - Liguria - Sardegna S.r.l. ha stipulato con la Società assicurazioni generali S.p.a., con un massimale di L. 2.000.000.000, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni provocati dall'assistenza fiscale prestata, è risultata conforme alle direttive vigenti;

c) possesso dei requisiti da parte del responsabile dell'assistenza fiscale sig.ra Cortesi Silvia.

Copia del presente atto viene inviata alla direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 22 maggio 2001

Il direttore regionale: PIRANI

Riferimenti normativi:

Decreto di attivazione delle Agenzie. Decreto ministeriale 28 dicembre 2000 n. 1390.

Attribuzioni del Direttore Regionale - Decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'entrate 12 luglio 1999 (art. 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7, comma 1).

Soggetti abilitati alla costituzione dei CAF - decreto ministeriale 9 luglio 1997 n. 241 (articoli 40, 33 comma 3) d.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490.

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale - decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164 (articoli 6, 7 comma 2 lett. *c*, 9 comma 1 lett. *a*, e art. 28).

01A6956

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.26560-XV.J(3209) del 13 aprile 2001, le micce alla pentrite denominate:

miccia detonante CH 10;

miccia detonante CH 12;

miccia detonante CH 15;

miccia detonante CH 20,

che la «Cheddite Italia S.p.a.», con stabilimento in Aulla (Messina) - località Pian della Quercia, intende importare dalla ditta Schweiz.-Sprengstoff Ag Cheddite - Isleten (Svizzera), sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella seconda categoria - gruppo A dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26085-XV.J(2436) del 24 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Colpo calibro 50 Paolelli», che la sig.ra Mattei Lorenza intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali, sita in Tagliacozzo (L'Aquila), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27237-XV.J(2622) dell'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata calibro 70 Darcangelo», che la ditta Pirotecnica Angolana di D'Arcangelo Luigi intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali, sita in Città S. Angelo (Pescara) - Contrada Gaglierano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27238-XV.J(2623) dell'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 100 Darcangelo», che la ditta Pirotecnica Angolana di D'Arcangelo Luigi intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali, sita in Città S. Angelo (Pescara) - Contrada Gaglierano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27239-XV.J(2624) dell'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata multi colore Darcangelo», che la ditta Pirotecnica Angolana di D'Arcangelo Luigi intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali, sita in Città S. Angelo (Pescara) - Contrada Gaglierano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27168-XV.J(2595) dell'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Sbruffo Allevi calibro 65 mm a 7 rendine», che la ditta Pirotecnica «Allievi Filippo» di Carmine Daziani intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali, sita in Città S. Angelo (Pescara) - Contrada Ponticello, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27167-XV.J(2594) dell'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Serpentoni Allevi calibro 75 mm», che la ditta Pirotecnica «Allevi Filippo» di Carmine Daziani intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali, sita in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27174-XV.J(2601) dell'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Colpo scuro Allevi calibro 75 mm, con effetto tuono», che la ditta Pirotecnica «Allevi Filippo» di Carmine Daziani intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7504-XV.J(2861) dell'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 100 salice Giuseppe Chiarappa», che la ditta Pirotecnica Padre Pio di Chiarappa Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in San Severo (Foggia) - località Pocci, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27236-XV.J(2621) dell'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Colpo calibro 70 Darcangelo», che la ditta Pirotecnica Angolana di D'Arcangelo Luigi intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Gaglierano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7142-XV.J(2848) dell'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 150 Giuseppe Chiarappa», che la ditta Pirotecnica Padre Pio di Chiarappa Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in San Severo (Foggia) - località Pocci, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8820-XV.J(3168) del 24 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Fontana Nasti (d.f.: Fontana Nasti)» che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Napoli, via Vallone dei Gerolomini n. 11, è riconosciuto ai sensi del'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25450-XV.J(2328) del 24 maggio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

palma 2 La Rosa, colore verde;

palma 2 La Rosa, colore turchese;

palma 2 La Rosa, colore tremolante giallo;

palma 2 La Rosa, colore tremolante bianco;

palma 2 La Rosa, colore rosso;

palma 2 La Rosa, colore pioggia oro;

palma 2 La Rosa, colore pioggia oro scoppiettante;

palma 2 La Rosa, colore pioggia argento;

palma 2 La Rosa, colore giallo;

palma 2 La Rosa, colore blu;

palma 2 La Rosa, colore bianco;

palma 2 La Rosa, colore arancione,

che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Ventimiglia di Sicilia (Palermo) - contrada Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1787-XV.J(2740) del 17 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Improta 80-3», che il sig. Improta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Terzigno (Napoli) - località Amati, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.23936-XV.J(2576) dell'11 maggio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

spoletta pad-a-spo-013-040;

rendino pad-b-rnd-020-047;

bomba pad-f-bom-070-001 versione arancione;

bomba pad-f-bom-070-002 versione argento;

bomba pad-f-bom-070-003 versione bianco brillante;

bomba pad-f-bom-070-004 versione bianco pioggia;

bomba pad-f-bom-070-005 versione blu;

bomba pad-f-bom-070-006 versione giallo tremolante;

bomba pad-f-bom-070-007 versione oro;

bomba pad-f-bom-070-008 versione rosso;

bomba pad-f-bom-070-009 versione verde;

bomba pad-f-bom-070-010 versione multicolore;

sfera plastica pad-g-sps-100-001 versione arancione;

sfera plastica pad-g-sps- 100-002 versione argento;

sfera plastica pad-g-sps-100-003 versione bianco brillante;

sfera plastica pad-g-sps–100-004 versione bianco pioggia;

sfera plastica pad-g-sps- 100-005 versione blu;

sfera plastica pad-g-sps- 100-006 versione giallo tremolante;

sfera plastica pad-g-sps-100-007 versione oro;

sfera plastica pad-g-sps- 100-008 versione rosso;

sfera plastica pad-g-sps-100-009 versione verde;

sfera plastica pad-g-sps-100-010 versione multicolore;

sfera carta pad-g-sps- 100-101 versione arancione;

sfera carta pad-g-sps-100-102 versione argento;

sfera carta pad-g-sps-100-103 versione bianco brillante;

sfera carta pad-g-sps-100-104 versione bianco pioggia;

sfera carta pad-g-sps-100-105 versione blu;

sfera carta pad-g-sps- 100-106 versione giallo tremolante;

sfera carta pad-g-sps-100-107 versione oro;

sfera carta pad-g-sps-100-108 versione rosso;

sfera carta pad-g-sps-100-109 versione verde;

sfera carta pad-g-sps-100-110 versione multicolore,

che la ditta Pirotecnica Moderna di Vito Padovano intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Solomeo di Corciano (Perugia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il manufatto esplosivo denominato stoppino pad-a-sst-003-001 che la ditta Pirotecnica Moderna di Vito Padovano intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Solomeo di Corciano (Perugia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.6271-XV.J(3297) del 24 maggio 2001, le polveri denominate: «N105», «N110», «N120», «N130», «N133», «N150», «N165», «N170», «N330», «N530», «N125», «N132», «N134», «N151», «N161», «N316», «N317», «N319», «N321», «N322», «N324», «N325», «N326», «N328», «N338», «N342», «N344», «N347», «N360», «3N38», «N525», «N540», «N550», «N560», «20N29», che la Fiocchi Munizioni S.p.a., con sede in Lecco, intende importare dalla Nexplo Vihtavuori Oy - Finlandia, sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella prima categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.5637-XV.J(2820) dell'11 maggio 2001, l'accenditore per micce a lenta combustione denominato «Accenditore BM» che la Mangiarotti S.p.a., con stabilimento in Codroipo (Udine), intende importare dalla ditta Kik d.d. (Slovenia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1785-XV.J(2738) del 17 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Improta 100-1», che il sig. Improta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificali sita in Terzigno (Napoli), località Amati, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1788-XV.J(2741) del 17 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Improta 100-2», che il sig. Improta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificali sita in Terzigno (Napoli), località Amati, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.2338-XV.J(2767) del 17 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Morsani sfera 130», che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.2558-XV.J(2777) del 17 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Morsani sfera 100», che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25453-XV.J(2406) del 17 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Morsani Super-Bang 15», che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25454-XV.J(2407) del 17 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Morsani Super-Bang 30», che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26086-XV.J(2437) del 24 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Colpo calibro 70 Paolelli», che la sig.ra Mattei Lorenza intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Tagliacozzo (L'Aquila), è

riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25136-XV.J(2342) del 24 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Sfera Paci 200», che il sig. Pace Costantino intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Pratola Peligna (L'Aquila), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25140-XV.J(2344) del 24 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Sfera Paci 100», che il sig. Pace Costantino intende produtte nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Pratola Peligna (L'Aquila), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26471-XV.J(2356) del 24 maggio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

Sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 100 colore rosso+farfalle;

Sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 100 colore verde+farfalle;

Sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 100 colore blu+farfalle;

Sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 100 colore viola+farfalle,

che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Toffia (Rieti), sano riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25137-XV.J(2343) del 24 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Sfera Paci 150», che il sig. Pace Costantino intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Pratola Peligna (L'Aquila), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A6806 - Da 01A6810 a 01A6825 - Da 01A6839 a 01A6848 - 01A6850

Conferimento di onorificenze al valor civile

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2001 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate:

all'assistente della Polizia di Stato Carmine Pecoraro, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: «Con sprezzo del pericolo e lucida determinazione non esitava, insieme ad un collega, ad introdursi in un vagone in fiamme in soccorso di alcuni viaggiatori rimasti intrappolati all'interno, riuscendo a trarre in salvo due giovani ormai privi di sensi.

Nel generoso intervento riportava escoriazioni e una grave intossicazione. Chiaro esempio di non comune coraggio ed elette virtù civiche». 24 maggio 1999 - Salerno;

all'agente scelto della Polizia di Stato Luigi Guida, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: «Con sprezzo del pericolo e lucida determinazione non esitava, insieme ad un collega, ad introdursi in un vagone in fiamme in soccorso di alcuni viaggiatori rimasti intrappolati all'interno, riuscendo a trarre in salvo due giovani ormai privi di sensi.

Nel generoso intervento riportava escoriazioni e una grave intossicazione. Chiaro esempio di non comune coraggio ed elette virtù civiche». 24 maggio 1999 - Salerno;

all'assistente della Polizia di Stato Claudio Colasanti, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: «Con grande coraggio e non comune altruismo, nonostante il buio e le proibitive condizioni ambientali, si poneva, insieme ad un collega, alla ricerca di una giovane dispersa in una impervia zona montuosa.

Trovatala in un dirupo, aggrappata ad una roccia, incurante del grave rischio personale, la raggiungeva, rassicurandola, fino al mattino all'arrivo dei soccorsi. Chiaro esempio di umana solidarietà ed elette virtù civiche». 19 dicembre 1999 - Monte Cambio (Rieti);

all'agente scelto della Polizia di Stato Giuseppe Mosca, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: «Con grande coraggio e non comune altruismo, nonostante il buio e le proibitive condizioni ambientali, si poneva, insieme ad un collega, alla ricerca di una giovane dispersa in una impervia zona montuosa.

Trovatala, incurante del grave rischio personale, collaborava al salvataggio, restando sul posto fino al mattino all'arrivo dei soccorsi. Chiaro esempio di umana solidarietà ed elette virtù civiche». 19 dicembre 1999 - Monte Cambio (Rieti).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2001 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria dell'agente scelto della Polizia di Stato Tommaso Capossele, con la seguente motivazione: «Accorso sul luogo di un incidente stradale, consapevole dell'estremo rischio personale, si adoperava per segnalare la situazione di pericolo al fine di scongiurare più gravi conseguenze, ma veniva travolto da un'autovettura sopraggiunta ad alta velocità, sacrificando la giovane vita ai più nobili ideali di grande altruismo ed altissimo senso del dovere.

Nel rispetto delle sue volontà veniva fatta donazione degli organi, ultima testimonianza di elette virtù civiche». 8 luglio 2000 - Agro di Andria (Bari).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2001 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria della sig.ra Micaela Combina con la seguente motivazione: «Con generoso slancio si tuffava in mare in soccorso di un ragazzo disabile in procinto di annegare, riuscendo a trarlo in salvo a riva.

Stremata dallo sforzo spariva però tra le onde, immolando la giovane vita ai più nobili ideali di altruismo ed umana solidarietà». 3 luglio 2000 - località Faro di Gorino (Ferrara).

01A6951 - 01A6952 - 01A6953

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 6 aprile 2001, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

dott. Emilio Briguglio;

dott. Sandro Dellarole;

dott.ssa Chiara Pratesi;

Jesolo, 21 luglio 1999

«Con pronta determinazione ed elevata professionalità, si prodigava, insieme ad altri colleghi e collaboratori, nel tentativo di rianimare una bambina che presentava sindrome da annegamento»;

signora Sonia Masarin;

signor Bruno Costantini;

Jesolo, 21 luglio 1999

«Con pronta determinazione ed elevata professionalità, si prodigava, insieme ad altri animosi, nel tentativo di rianimare una bambina che presentava sindrome da annegamento».

01A7067

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 giugno 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8622
Yen giapponese	107,05
Corona danese	7,4479
Lira Sterlina	0,60910
Corona svedese	9,2400
Franco svizzero	1,5223
Corona islandese	88,88
Corona norvegese	7,8990
Lev bulgaro	1,9480
Lira cipriota	0,57442
Corona ceca	33,860
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,57
Litas lituano	3,4497
Lat lettone	0,5450
Lira maltese	0,3972
Zloty polacco	3,4100
Leu romeno	25115
Tallero sloveno	218,1883
Corona slovacca	42,330
Lira turca	1078667
Dollaro australiano	1,6587
Dollaro canadese	1,3033
Dollaro di Hong Kong	6,7248
Dollaro neozelandese	2,0632
Dollaro di Singapore	1,5701
Won sudcoreano	1119,14
Rand sudafricano	6,9136

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A7350

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Melandro - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Satriano di Lucania.

Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 maggio 2001, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Melandro - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Satriano di Lucania (Potenza), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

01A6837

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neguvon»

Estratto provvedimento n. 90 dell'11 maggio 2001

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario NEGUVON.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. di Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale n. 05849130157.

Richiesta di integrazione di stabilimento per le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo), presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi la modifica di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6570

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Demotick»

Estratto decreto del 23 maggio 2001

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della società Vetem S.p.a. - Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello 8.

DEMOTICK:

1 flacone da 50 ml, A.I.C. n. 100146012;

6 flaconi da 50 ml, A.I.C. n. 100146024,

è ora trasferita alla società Intervet Internationai B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società lntervet Italia S.r.l. con sede in Milano, via Brembo 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Produzione: la produzione del medicinale per uso veterinario sarà effettuata presso lo stabilimento Intervet Production S.A. Igoville (Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6996

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antipulci polvere Bolfo».

Estratto provvedimento n. 95 dell'11 maggio 2001

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario ANTIPULCI POLVERE BOLFO.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale n. 05849130157.

Richiesta di integrazione di stabilimento per le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo), presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi la modifica di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6571

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Perizin»

Estratto provvedimento n. 96 dell'11 maggio 2001

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario PERIZIN.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157;

Richiesta di integrazione di stabilimento per le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, Inserimento del foglio illustrativo), presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi la modifica di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7002

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Enteristin»

Estratto provvedimento n. 97 del 10 maggio 2001

Premiscela medicata ENTERISTIN - sacco da 10 kg A.I.C. n. 102549019 e sacco da 25 kg A.I.C. n. 102549021.

Titolare: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale in Agate Brianza (Milano), via Colleoni 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione (limitatamente agli eccipienti).

Si autorizza, per la premiscela medicata indicata in oggetto, la modifica di composizione che è ora la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: silice colloidale anidra 5 g, tutolo di mais q.b. a 1000 g.

La validità, con la nuova composizione è di 12 mesi.

Le confezioni della premiscela medicata devono essere poste in commercio con stampati cosi come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la composizione e la validità.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione e con la validità di 24 mesi, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7000

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equest gel orale».

Estratto provvedimento n. 98 del 21 maggio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario EQUEST GEL ORALE nella confezione 1 tubo siringa da 11,5 g di gel - A.I.C. n. 102720012.

Numero procedura comunitaria di mutuo riconoscimento: FR/V/20/02/W05.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto l'estensione delle indicazioni terapeutiche, relativamente al punto 5.1 del sommario delle caratteristiche del prodotto, così come di seguito specificato: «Il prodotto è attivo contro i ceppi di Cyatostomi resistenti ai benzimidazolici».

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6999

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fortekor»

Estratto provvedimento n. 99 del 24 maggio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario FORTEKOR 5 compresse per cani nelle confezioni astuccio di 14 compresse da 5 mg, astuccio di 28 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 101962.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale in Origgio (Varese), Strada Statale 233, Km 20,5.

Oggetto del provvedimento: estensione d'uso al gatto.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto l'estensione d'uso ai gatti con le indicazioni di seguito specificate: «trattamento dell'insufficienza renale cronica del gatto».

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7001

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Difosfonal»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 319 del 28 maggio 2001

Titolare A.I.C.: Società prodotti antibiotici S.p.a., via Biella n. 8 - 20143 Milano.

Specialità medicinale DIFOSFONAL:

«100 soluzione iniettabile» 6 fiale - A.I.C. n. 026510014;

«100 soluzione iniettabile» 12 fiale - A.I.C. n. 026510026.

Oggetto di provvedimento di modifica:

modifica eccipienti: la composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: sodio bicarbonato mg 5,8, alcool berzilico mg 35, acqua p.p.i. q.b. a ml 3,3.

inoltre, per adeguamento agli Standar Termes, si autorizza la modifica della denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026510014 - Difosfonal «100 mg soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 026510026 - Difosfonal «100 mg soluzione iniettabile» 12 fiale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A7078

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haliborange»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 321 del 28 maggio 2001

Titolare: Società Eurospital S.p.a., via Flavia, 122, 34147 Trieste;

Specialità medicinale: HALIBORANGE;

Confezione: 25 compresse - A.I.C. n. 009755036.

Oggetto provvedimento dl modifica: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica Officine) - Altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13) - Modifica secondaria della produzione del medicinale - Modifica delle specifiche relative al medicinale - Modifica delle specifiche relative agli eccipienti di un medicinale (esclusi i coadiuvanti per vaccini e gli eccipienti di origine biologica).

È approvata la modifica di officina delle compresse per la produzione e i controlli da: Nycomed A/S Asker - Norvegia a: Fine Foods NTM S.p.a. Brembate (Bergamo), via dell'Artigianato n. 8/10 con conseguente modifica di composizione così come agli atti di questa amministrazione e di seguito indicata:

principi attivi: Retinolo (vitamina A palmitato) 4.000 U.I. - Colecalciferolo (vitamina D 3) 550 U.I. - Acido ascorbico 25,0 mg;

eccipienti: Saccarosio 317,85 mg - Aroma arancia polvere 10,0 mg - Carmellosa sodica 5,60 mg - Betacarotene (E 160) polvere 10% 1,20 mg - Saccarina sodica 0,75 mg - Magnesio stearato 0,60 mg - Silice amorfa precipitata 0,50 mg.

È inoltre autorizzata la modifica del processo produttivo; delle specifiche degli eccipienti e relative convalide dei metodi di analisi. Il periodo di validità della nuova formulazione è di 24 mesi.

Sono nel contempo modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicate:

012 «emulsione orale» 1 flacone da 200 g;

036 «compresse masticabili» 25 compresse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A7120

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucophage»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 324 del 28 maggio 2001

Titolare: Società Merck S.p.a., piazza della Libertà, 9 - 50129 Firenze;

Specialità medicinale: GLUCOPHAGE;

Confezioni:

30 compresse - A.I.C. n. 017758018;

«Forte» 40 compresse 850 mg - A.I.C. n. 017758020.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica stampati su richiesta amministrazione.

Si approva la modifica degli stampati. Inoltre per adeguamento agli standard terms si autorizza la modifica delle denominazioni delle confezioni:

da: 30 compresse a «500 mg compresse rivestite» 30 compresse;

da: «forte» 40 compresse 850 mg a «850 mg compresse rivestite» 40 compresse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A7119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acequide»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 325 del 28 maggio 2001

Titolare: Società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano;

Specialità medicinale: ACEQUIDE;

Confezione: 14 compresse (20 mg + 12,5 mg) - A.I.C. n. 028317016.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione da 14 compresse (20 mg + 12,5 mg) - A.I.C. n. 028317016 a «20 mg+12,5 mg compresse rivestite» 14 compresse rivestite A.I.C. n. 028317016.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A7118

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clody»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 326 del 28 maggio 2001

Specialità medicinale CLODY:

«100 mg soluzione iniettabile» 6 fiale - A.I.C. n. 034294013;

«100 mg soluzione iniettabile» 12 fiale - A.I.C. n. 034294025.

Società Chiesi farmaceutici S.p.a. via Palermo 26/a - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica.

Aggiunta/modifica delle indicazioni terapeutiche, modifica schema posologico.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «Osteolisi tumorali. Mieloma multiplo. Iperparatiroidismo primario. Prevenzione e trattamento dell'osteoporosi post-menopausale»

Relativamente alle confezioni 6 e 12 fiale da 100 mg, viene altresì approvata la modifica dello schema posologico: «Prevenzione e trattamento dell'osteoporosi post-menopausale. Per via intramuscolare 100 mg ogni 7-14 giorni o per infusione endovenosa 200 mg ogni 3-4 settimane, per un anno o più a seconda delle condizioni del paziente».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A7115

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tript-OH»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 327 del 28 maggio 2001

Specialità medicinale TRIPT-OH, OS Gran. 20 bust. 5 g, A.I.C. n. 024158038.

Società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti:

da: sodio idrossi-etiliden-metil-Pirandione mg 25, aroma albicocca mg 62,5, glicol politilenico mg 2, saccarosio q.b. a g 5;

a: aroma albicocca mg 62,5, macrogol 4000 mg 2, saccarosio q.b. a g 5.

Inoltre per adeguameto agli standard Terms si autorizza la modifica della denominazione della confezione da: os gran. 20 bust. 5 g a: «25 mg granulato» 20 bustine da 5 g.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A7091

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esapent»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 328 del 28 maggio 2001

Specialità medicinale: ESAPENT:

«500 mg capsule molli» blister 30 capsule molli A.I.C. n. 027617012 «sospesa»;

«1000 mg capsule molli» blister 20 capsule molli A.I.C. n. 027617024.

Società Pharmacia & Upjohn S.p.a. via Robert Koch., 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica:

Modifica/aggiunta/ indicazione terapeutica.

È approvata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

«Esapent» è indicato per la riduzione dei livelli elevati di trigliceridi quando la risposta alle diete e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata. Il trattamento deve essere sempre associato ad adeguato regime dietetico. Prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico: nei pazienti con pregresso infarto miocardico, in associazione ad altre misure terapeutiche quando appropriate, è indicato per ridurre la mortalità». I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione «500 mg capsule molli» blister 30 capsule molli - n. A.I.C. 027617012, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di riammissione in commercio.

01A7116

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atossisclerol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 332 del 28 maggio 2001

Specialità medicinale: ATOSSISCLEROL:

«0,5% soluzione iniettabile uso endovenoso» 5 fiale da 2 ml A.I.C. n. 022199018;

«1% soluzione iniettabile uso endovenoso» 5 fiale da 2 ml A.I.C. n. 022199032;

«2% soluzione iniettabile uso endovenoso» 5 fiale da 2 ml A.I.C. n. 022199057;

«3% soluzione iniettabile uso endovenoso» 5 fiale da 2 ml A.I.C. n. 022199071;

Titolare A.I.C.: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GMBH, Rheingaustrasse 87-93 D-65203 Wiesbaden-Biebrich (Germania)

Oggetto provvedimento di modifica:

Altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

La composizione è così modificata:

concentrazione 0,5% 2 ml contengono:

principio attivo: invariato;

eccipienti: etanolo 96% 84 mg, fosfato di sodio bibasico diidratato 2,4 mg, fosfato di potassio monobasico 0,86 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 2 ml (pari a 1888,74 mg)

concentrazione 1% 2 ml contengono:

principio attivo: invariato;

eccipienti: etanolo 96% 84 mg, fosfato di sodio bibasico diidratato 2,4 mg, fosfato di potassio monobasico 0,86 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 2 ml (pari a 1877,5 mg)

concentrazione 2% 2 ml contengono:

principio attivo invariato;

eccipienti: etanolo 96% 84 mg, fosfato di sodio bibasico diidratato 2,4 mg, fosfato di potassio monobasico 0,86 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 2 ml (pari a 1859,5 mg)

concentrazione 3% 2 ml contengono:

principio attivo invariato;

eccipienti: etanolo 96% 84 mg, fosfato di sodio bibasico diidratato 2,4 mg, fosfato di potassio monobasico 0,86 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 2 ml (pari a 1839,0 mg)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A7117

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetanvet»

Estratto decreto n. R91 del 23 maggio 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica TETANVET vaccino inattivato contro il tetano.

Titolare A.I.C.: Intervet Internationai B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società lntervet Italia S.r.I., con sede legale in Milano, via Brembo 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: officina Chiron Behring, Marburg (Germania). Il confezionamento finale del prodotto (etichettatura ed inscatolamento) sarà eseguito sia presso la Intervet International GmbH Unterschleissheim (Germania) che presso la Intervet Intemational B.V. Boxmeer (Olanda) ed il controllo dalla Intervet International GmbH Marburg (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi da 1 ml, A.I.C. n. 101386023.

Composizione: 1 ml contiene: principio attivo: anatossina tetanica adsorbita 150 u.i.; eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: animali sensibili al tetano ed in particolare: equini, bovini, ovi-caprini, suini, cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di tutte le specie di animali contro il tetano. Per la contemporanea somministrazione con siero antitetanico in animali feriti non vaccinati o in cui il piano di vaccinazione non è stato completato. Per l'immunizzazione attiva delle cavalle durante la gravidanza e, in questo modi, per l'immunizzazione passiva dei puledri. Può essere somministrato anche durante la gravidanza delle altre specie animali al fine di fornire una protezione passiva ai neonati.

Validità: 4 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A6997

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lacrimart»

Estratto decreto n. 307 del 28 maggio 2001

È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale LACRIMART nella confezione collirio flac. 10 ml alla quale è stato assegnato il codice A.I.C. 032159016 (in base 10), 0YPF98 (in base 32), alla società Baif International Products - New York s.n.c., con sede in Corso Europa n. 183/12 - Genova.

Resta ferma la classificazione in classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7076

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetagripiffa»

Decreto n. B4 del 22 maggio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario TETAGRIPIFFA vaccino inattivato e purificato, in adiuvante minerale, contro il tetano e l'influenza degli equini nelle confezioni scatola con 1 siringa da 1 ml (1 dose), scatola con 10 siringhe da 1 ml (1 dose) - A.I.C. n. 100019.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: Merial - Lione - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 siringa da 1 ml (1 dose) - A.I.C. n. 100019037;

scatola con 10 siringa da 1 ml (1 dose) - A.I.C. n. 100019049.

Composizione: ogni dose di vaccino da 1 ml contiene:

principi attivi:

anatossina tetanica purificata, non meno di 30 UI[1];

virus inattivato dell'influenza equina, ceppo A1 Prague/56 (H_7N_7), non meno di $10^{1.2}$EAEA;

virus inattivato dell'influenza equina, ceppo A2 Newmarket/2/93 (H_3N_8), non meno di $10^{1.2}$EA[1];

eccipienti:

idrossido di alluminio (espresso come $A1^{+++}$) 2,1±0,3 mg;

sodio cloruro 8,5 mg;

sodio fosfato bibasico biidrato 0,951 mg;

potassio fosfato monobasico 0,6 mg;

acqua p.p.i. q.b. a 1 ml;

formaldeide libera inferiore a 0,1 mg.

Specie di destinazione: equini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva degli equini contro il tetano e l'influenza.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario suddetta con la precedente composizione autorizzata e contraddistinti dai precedenti numeri di registrazione, possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6998

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Chemisole 30% PX»

Estratto decreto n. 88 del 22 maggio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi CHEMISOLE 30% PX.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102888017;

sacco da 10 kg, A.I.C. n. 102888029.

Composizione: un grammo di prodotto contiene: principio attivo: Levamisole 300 mg; eccipienti: farina di cereali q.b. a 1,00 g; specie di destinazione: suini;

Indicazioni terapeutiche: infestioni dei suini sostenute da forme adulte e larvali di Oesophagostomum spp, Hyostrongylus spp., Metastrongylus spp. ed Ascaris suum.

Tempo di attesa: sette giorni.

Validià: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6995

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ida»

Estratto decreto n. 286 del 24 maggio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IDA anche nelle forme e confezioni: «20 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione con valvola a dosaggio da 200 erogazioni (10 ml), «40 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione con valvola a dosaggio da 200 erogazioni (10 ml) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto De Angeli ph S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenzini, 8, c.a.p. 20139, Italia, codice fiscale 10274200152.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «20 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione con valvola a dosaggio da 200 erogazioni (10 ml).

A.I.C. n. 032017028 (in base 10), 0YK2N4 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.

Classe: A.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Boehringer Ingelheim Pharma KG stabilimento sito in Ingelheim Am Rhein - Germania, Binger Strasse, 173 (produzione totale).

Composizione: 1 bomboletta 10 ml.

Principio attivo: Ipratropio bromuro 0,004 g.

Eccipienti: Lecitina di soia 14 mg: monoflucotriclorometano 3,4261 g; difluorodiclorometano 7,4028 g; tetrafluorodicloroetano 3,1531 g.

Confezione: «40 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione con valvola a dosaggio da 200 erogazioni (10 ml).

A.I.C. n. 032017030 (in base 10), 0YK2N6 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.

Classe: A.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C, attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Boehringer Ingelheim Pharma KG stabilimento sito in: Ingelheim am Rhein - Germania, Binger Strasse, 173 (produzione totale).

Composizione: 1 bomboletta 10 ml.

Principio attivo: ipratropio bromuro 8 mg.

Eccipienti: lecitina di soia 14 mg; monofluorotriclorometano 3,4305 g; difluorodiclorometano 7,3969 g; tetrafluorodicloroetano 3,1505 g.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7075

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omnipaque»

Estratto decreto NCR n. 352 del 1º giugno 2001

Specialità medicinale: OMNIPAQUE nelle forme e confezioni:

«300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 75 ml;

«300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 100 ml;

«300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 200 ml;

«300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 500 ml;

«350 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 100 ml;

«350 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 200 ml;

«350 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 500 ml;

(nuove confezioni di specialità medicinale già registrate).

Titolare A.I.C.: Nycomed Imaging AS sita in Oslo (Norvegia), rappresentata in Italia dalla Società Nycomed Amersham Sorin r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Giardini n. 7, codice fiscale n. 01778520302.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da: Nycomed Ireland, Ida Industrial Estate nello stabilimento sito in Carrigtohill, Co. Cork, (Irlanda).

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 75 ml;

A.I.C. n. 025477136 (in base 10), 0S9J0J (in base 32);

classe: «a per uso Ospedaliero H», prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto di cui alla lett. *b)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 100 ml;

A.I.C. n. 025477148 (in base 10), 0S9J0W (in base 32);

classe: «a per uso ospedaliero H», prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto di cui alla lett. *b)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«300 m I/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 200 ml;

A.I.C. n. 025477151 (in base 10), 0S9J0Z (in base 32);

classe: «a per uso ospedaliero H», prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto di cui alla lett. *b)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 500 ml;

A.I.C. n. 025477163 (in base 10), 0S9HJ1C (in base 32);

classe: «a per uso ospedaliero H» prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto di cui alla lett. *b)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«350 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 100 ml;

A.I.C. n. 025477175 (in base 10), 0S9J1R (in base 32);

classe: «a per uso ospedaliero H», prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto di cui alla lett. *b)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«350 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 200 ml;

A.I.C.: n. 025477187 (in base 10), 0S9J23 (in base 32);

classe: «a per uso Ospedaliero H», prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto di cui alla lett. *b)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«350 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene da 500 ml;

A.I.C.: n. 025477199 (in base 10), 0S9J2H (in base 32);

classe: «a per uso ospedaliero H», prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto di cui alla lett. *b)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: mezzo di contrasto per radiodiagnostica indicata all'uso in urografia, contrast enhancement in tomografia computerizzata, angiografia, angiografia digitalizzata, isterosalpingografia, fistulografia. Medicinale solo per uso diagnostico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7074

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi in economia da parte degli Uffici centrali e degli Uffici all'estero e regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso gli Uffici all'estero dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 maggio 2001, sono approvati il nuovo regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi in economia da parte degli Uffici centrali e degli Uffici all'estero e il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso gli Uffici all'estero dell'Ente nazionale italiano per il turismo di cui all'art. 19 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

01A6701

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese - FONDAPI», in Roma.

Con decreto ministeriale 5 giugno 2001, all'associazione «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese», con sede in Roma, via Colonna Antonina n. 52, è riconosciuta la personalità giuridica.

01A6957

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro». Lavoratori residenti nel territorio nazionale - Anno 2001

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2001, è conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

FERRONATO	Demetrio	Olivetti & C S.p.A.- Ivrea
POZZI	Tarcisio	C.V.A. S.p.A. Compagnia Valdostana delle Acque - Aosta
ACCATTINO	Andrea	Olivetti & C. Spa Ivrea
AIRALDI	Mario	Fiat Ferroviaria Spa Savigliano
ALIBERTI	Mario	Isvor Fiat Spa Torino
ANDREONE	Giorgio	Casa Damiani Spa Valenza
AUDISIO	Felice	Fiat Avio Spa Torino
BADELLINO	Gianfranco	Iveco Spa Torino
BALLARIO	Giuseppe	Vestebene Spa Alba
BARBATI	Angelo	Sorin Biomedica Spa Saluggia
BARBERIS NEGRA	Silvano	Edelweiss & C. Snc Prativero
BASSINO	Mario	Michelin Italiana Spa Torino
BASTIANELLO	Paolo	Lanificio Mario Zegna Spa Trivero
BATTAGLIA	Maria Rosa	Banca Popolare di Novara scarl Novara
BELTRAMI	Giuseppe	Ferrero Spa Alba
BERGAMINO	Valeria	Carlo Illario & F.lli Srl Valenza
BERTA	Enrico	Figli Di Pinin Pero & C. Spa Nizza Monferrato
BERTELLO	Piercarlo	Fiat Auto Spa Torino
BILI	Guido	Martini & Rossi Spa Torino
BORSARELLI	Alberto	Alenia Aerospazio Spa Torino
BORSI	Gian Piero	Ausimont Spa Spinetta Marengo
BORSOTTI	Giampietro	Enichem Spa Novara
BOTTO	Giuseppe	Officine Meccaniche Carpenterie Monregalesi snc - Mondovì
BUSI	Mauro	Fiat Spa Torino
CAFFERATI	Angelo	Fiat Auto Spa Torino
CALZA	Giovanni	Bocchietto Filati Srl Cerreto Castello
CAMPIGLIA	Paolo	Fiat Spa Torino
CARIA	Luigi	Cooperativa dei Lavoratori scarl Alba
CARRARA	Michele	Sab Wabco Spa Piossasco
CASALONE	Enrico	Sab Wabco Spa Piossasco
CERETTO	Gianfredo	A.E.M. Spa Torino
CERRINA	Luigi	Enel Distribuzione Spa Alessandria

CHIARDOLA	Luigi	Alenia Aerospazio Spa Torino
COMINOLI	Giovanni	Officine Grafiche De Agostini Spa Novara
CORDA	Brunilde	Lit Srl Casalgrasso
CORTESE	Marco	Ciocca Srl Torino
COTTELLA	Pierpaolo	Sanpaolo Imi Spa Torino
DE SALVIA	Paolina	C.F.P.P. Casa Di Carita' Onlus Torino
FORNARA	Silvano	Banca Popolare di Intra scarl Verbania Intra
FORNARELLI	Roberto	Frigorcoop Sesto Calende
GAGLIARDINI	Piero	Enel Produzione Spa Torino
GAI	Luigi	Bosso Carte Speciali Spa Mathi Canavese
GATTI	Sandro	Patelec Cordoni e Cavi Spa Cerrina
GIORZA	Carlo	Iveco Spa Torino
GOIA	Mario	Rai Spa Torino
GONELLA	Franco	Isvor Fiat Spa Torino
GRANDE	Luciano	Enichem Spa Novara
LEVIS	Serafino	Fergat Spa Torino
LIOY	Saverio	Alenia Spazio Spa Torino
LORENZETTI	Felice	C.G.T.Compagnia Generale Trattori spa Vimodrone
MARCHESI	Bruno	Lamborghini Calor Spa Dosso
MARENCHINO	Alessandro	Martini & Rossi Spa Torino
MAZZI	Maria Assunta	Associazione Dirigenti Aziende Industriali Torino
MELLO CERESA	Rino	Lanificio Modesto Bertotto Spa Veglio
MERLO	Claudio	Fiat Auto Spa Torino
NEGRO	Francesco	Wabco Automotive Italia Spa Collegno
NIZZA	Maurizio	Ferrero Spa Alba
NOJA	Gianluigi	Soc. Memc Electronic Materials Spa Novara
NOVELLO	Attilio	Fiat Auto Spa Torino
ORNATO	Aldo	Enel Produzione Spa Chatillon
PACE	Nunzio	Raspini Spa Scalenghe
PAGANELLI	Luigi	Magneti Marelli Spa Venaria
PALLAVICINO	Umberto	Tartarici Srl Alessandria
PASTORE	Mario	C.G.T.Compagnia Generale Trattori spa Vimodrone
PECORINO	Antonio	Antibioticos Spa Settimo Torinese
PEZZARO	Graziella	Filatura Astro srl Vigliano Biellese
PIETRASANTA	Aldo	Impresa Torello Viera Oreste Torino
PIGNATTA	Luciano	Guido Tazzetti & C. Spa Torino
PIUMATTI	Luciana	Sekurit Saint-Gobain Srl Savigliano
POLETTI	Patrizio	Telecom Italia Spa Torino
RAPALLINO	Franca	Ferrero Spa Alba
RAVOTTO	Terenzio	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Cuneo
REVIGLIO	Stefano	Fiat Auto Spa Torino
REYNAUD	Maria Cristina	Fiat Spa Torino
RIVELLI	Augusto	Martini & Rossi Spa Torino
ROGGIA	Antonio	Tipolito Subalpina srl Cascine Vica Rivoli
ROSSI	Giovanni Battista	Sanpaolo Imi Spa Torino
SALVANO	Giancarlo	Vestebene Spa Alba
SCAGLIONE	Domenico	Sata Spa Valperga
SERACINI	Mario	Rai Spa Torino
TESTA	Egidio	Alenia Aerospazio Spa Torino
TIERNO	Felice	Soderini Gomme Snc Asti
TORRERO	Clara	Fiat Se.P.In s.c.p.a. Torino
VANARA	Adriano	Ingest Segim Srl Torino

VERGANI	Giorgio	Ferrero Spa Alba
VOLPE	Valerio	Ferrero Spa Alba
ZANELLA	Leonello	Ind. Pininfarina Spa Torino
ZONCA	Gianfranco	Invernizzi Rag. Franco Srl S. Pietro Mosezzo
ALBERTI	Omero Giuseppe	Fiar Spa. Milano
AMANTI	Augusto Giuseppe	Banca di Credito Cooperativo scarl Cortenova Valsassina
ANDREOLI	Eugenio	Enichem spa.- Mantova
ARRIGHINI	Luciano	Spa Borghetto Magazzini Generali e Frigoriferi Brescia
BALDUCCI	Rosa	F.lli Lazzaroni s.a.s.- Milano
BARDESCHI	Antonio	A.T.M.- Milano
BARETTI	Francesco	Perstorp s.p.a.- Castellanza
BATTAGLIA	Lidia Maria	A-27 s.r.l- Rancio Valcuvia
BECCALLI	Ornello	Lobo s.p.a.- Cornaredo
BENEDETTI	Claudio	Federchimica- Milano
BERNI	Augusto	Ibm Italia s.p.a.- Milano
BEVILACQUA	Ernesto	Levoni s.p.a.- Castellucchio
BONANOMI	Virginio	Beton Villa s.p.a- Merate
BOSIO	Alberto	Iceb s.n.c.- Brescia
BOTTERI	Giuseppe	Corneliani s.p.a.- Mantova
BOTTI	Ugo	Abb Sace s.p.a.- Bergamo
BRANCIFORTI	Vito	Gama srl Carnago
BUONTEMPO	Wanda	Manifattura di Legnano spa Legnano
CAIRONI	Giovanni	Vincenzo Zucchi s.p.a.- Casorezzo
CALVI	Alberto	Air Liquide Italia Produzione s.r.l. Milano
CANEPARI	Rita	Balma, Capoduri & C. s.p.a.- Voghera
CANTONI	Giorgio	Sanpaolo Imi spa - Como
CAPELLI	Agostino	Castello Italia s.r.l.- Casalmorano
CAPPELLINI	Alvaro	Banca di Credito Cooperativo Rurale di Treviglio e Geradadda scarl Treviglio
CARLI	Dino	FBM Hudson Italiana s.p.a. Terno d'Isola
CASALE	Ada	Cartaria San Marco s.r.l.-Maslianico
CASARTELLI	Lino	Off. Meccanica Brugger s.r.l.- Como
CASTELLI	Carlo	Calzificio M. Bresciani srl- Spirano
CAVALLI	Luciano	Condea Augusta spa- Milano
CELLAMARE	Giuseppe	C.I.A.M. srl- Milano
CERIANI	Ivonne	Marconi Prod.El s.p.a.- Milano
CERUTI	Daniela	Unione Commercio e Turismo Milano
CIGLIA	Alberto	Dalmine s.p.a.- Dalmine
CIMINAGHI	Marco	Air Liquide Italia s.r.l.- Milano
COLOMBI	Emilio	Necta Vending Solutions spa- Valbrembo
COLOMBO	Giuseppe	Valli&Valli spa- Renate
CORRA'	Giancarlo	Gama s.r.l.- Carnago
CORTI	Gerardo	Colombo Agostino spa- Villasanta
COTTA	Aldo	Off. Mecc. "MecBes" snc- Luino
CREMASCHI	Marina	A.M.C. Italia spa- Rozzano
CRIPPA	Angelo	Curti di Curti Arnaldo -Valmedrera
CRIVELLI	Adelio	Electrolux Zanussi s.p.a.- Solaro
DALLERA	Pietro	Fiat Auto spa- Arese
DE CARLI	Enrico	Esatri spa- Milano
DE MICHELI	Gianfranco	Banca San Paolo di Brescia spa Milano
D'ORSI	Giovanni Antonio	Condea Augusta spa- Milano
DI CIANO	Antonio	Windsor Hotel- Milano
D'INTINO	Tommaso	Valli&Valli spa- Renate

DOSSENA	Carduccio	A.E.M. spa - Cremona
FERRARI	Damino	Impresa Edilcentro srl - Mantova
FERRARI	Franco	Iveco spa- Suzzara
FERRARIO	Maria Rosa	Alenia Difesa spa- Nerviano
FORLEO	Fabrizio	Trans World Airlines snc- Varese
FORTI	Roberto	Ibm Italia spa- Segrate
FRIGERIO	Giovanni	Bettini spa- Monte Marenzo
FUSETTI	Felice	Fiat Auto spa- Arese
GAGGI	Maria Assunta	Tessitura Di Solbiate Srl – Solbiate Olona
GAGGI	Pasqualina	Tessitura Di Solbiate Srl – Solbiate Olona
GALEAZZI	Giancarlo	Antonio Carcano spa - Mandello del Lario
GALLI	Luigi Livio	CE.PR.A spa - Assago
GARAVAGLIA	Emilia	Fiat Se.P.In. Scpa - Arese
GARIBALDI	Gian Pietro	F.lli Rodenghi srl - Roncadelle
GHIOTTO	Rodolfo	Fiav L. Mazzacchera spa - Milano
GILARDONI	Giacomino	Unione degli Industriali Prov. Pavia Pavia
GILET	Umberto	Unione Comm. Turismo Prov. Milano – Milano
GORINI	Adriano	Stanadyne Automotive spa Castenedolo
GRAZIOLI	Battista	Az. Agricola Ubezio Alfredo – Cassolnovo
GREGOLIN	Ada	Electrolux Zanussi s.p.a.- Solaro
GUSSAGO	Giorgio	Aso Siderurgica srl - Ospitaletto
LAMPERTI	Fiorangelo	AMC Italia spa - Rozzano
LANDONI	Natale Andrea	Agusta spa - Cascina Costa Samarate
LANZA	Carlo	Dow Italia spa - Milano
LEONARDI	Giovambattista	Enichem spa - Milano
LORANDI	Valter	Italcementi spa - Bergamo
LOSA	Giuliana	Alenia Difesa spa - Milano
LOVATI	Giorgio	Cassa di Risparmio Parma e Piacenza spa - Milano
LUPONE	Luigi	Agusta spa - Cascina Costa Samarate
MACCAGNAN	Lina	Agusta Spa - Cascina Costa Samarate
MACCHI	Maurino	Piero Zocchi srl - San Macario di Samarate
MAIELI	Vanni	Vicentini snc - Malavicina di Roverbella
MANTICA	Carlo	Carrier spa - Villasanta
MANZONI	Angelo	Ascom - Bergamo
MARCHESELLI	Fernando	Bondioli & Pavesi spa - Suzzara
MARCHINI	Giovita Fausto	Confcooperative - Brescia
MARIANI	Cleto	Agusta spa - Cascina Costa Samarate
MARRA	Luciano	Impr. Ing. G. Pandini srl - Bergamo
MARTINELLI	Dino	Sisme spa - Olgiate Comasco
MARZEGAN	Carlo Francesco	De Molli Giancarlo Industrie Spa – Castronno
MASCIADRI	Bruno	Ansaldo Energia spa - Milano
MASPERO	Libero	Tat Tessitura Automatica Tavernerio – Tevernerio
MAZZA	Angelo	Industria Legnami Tirano Srl – Tirano
MAZZOLA	Gianbattista	ABB spa - Milano
MELI	Sergio	Royalite Plastics Srl –Tribiano
MEZZOLO	Corradino	Stimma srl - Milano
MILANESI	Mario	Grafiche Pedroni Snc- Cremona
MILLIFANTI	Vittorio	Sisme spa - Olgiate Comasco
MOIANA	Giovanna	ITR spa - Veniano
MONTICELLI	Giuseppina	D. Lazzaroni & C. spa - Saronno

MORATO	Gualtiero	Banca Antoniana Popolare Veneta scarl Milano
MOTTA	Angelo	A. Agrati spa- Veduggio con Colzano
MURGIA	Angelo	MONTI & ZERBI Spa Vertemate con Minoprio
NOSEDA	Maria Carla	Pentagono Seta spa - Maslianico
ORSI	Pierino	Cassa Edile della Provincia di Pavia Pavia
PANIZZA	Ottavio	Alenia Difesa spa - Nerviano
PAPAGNI	Francesca	Satinine spa - Milano
PARZANI	Felice	Vela spa - Corte Franca
PASINETTI	Gianfranco	Impr. Ing. G. Pandini srl - Bergamo
PEDERSINI	Gabriele	Italpresse srl - Capriano del Colle
PEDRETTI	Celestino	Tino Sana srl Almenno San Bartolomeo
PENSIERI	Roberto	Innse-Berardi spa - Brescia
PERNA	Corrado	Siemens spa - Milano
PETRUCCI	Mario	Jolly Hotel Milano 2 -Milano 2 Segrate
PIETRALUNGA	Emanuele	Italtel spa - Cassina de' Pecchi
PINOTTI	Ennio	Marcegaglia spa - Gazoldo degli Ippoliti
PINZONI	Graziella	La Vetri srl Villa Poma
PIROVANO	Giovanni Franco	Montagnoli Evio sas - Arsago Seprio
PIZZONIA	Giuseppe	Novartis Consumer Health spa – Saronno
POZZI	Sergio	Fiat Auto Spa - Arese
PRADA	Enzo	Monti & Zerbi spa- Vertemate con Minoprio
PRANDI	Stefano	Caseificio Rinascente scarl – Bagnolo Mella
PUSTERLA	Battista	Whirlpool Europe Srl - Comerio
QUADRI	Giuseppe	Necta Vending Solutions spa – Valbrembo
RAGNI	Franco	ASM spa - Brescia
RAPETTI	Attilio	Sanpaolo Imi spa Bergamo
RATTI	Gino	Telecom Italia spa - Varese
REGALIA	Mario	Societa' Bragonzi spa - Lonate Pozzolo
REGATTIERI	Angelo	Lubiam Moda per l'Uomo spa – Mantova
RENZELO	Oscar	Officine Luigi Resta spa – Scanzorosciate
ROCCA	Patrizia	Gloria Maglieria Elastica Srl – Menaggio
ROSSETTO	Giuliano	Telecom Italia spa - Milano
ROSSI	Franco	Caseificio Campasso Scarl – Brusatasso di Suzzara
ROSSI	Paolo	Ocean spa - Verolanuova
RUFFINI	Giovanni	Banca Popolare di Sondrio Scarl – Sondrio
SALA	Gabriele	Celestica Italia srl - Vimercate
SALVETTI	Sergio	Fiam Spa - Pero
SANGALLI	Giuseppe	Novartis Consumer Health spa – Saronno
SAVI	Silverio	Ocean spa - Verolanuova
SAVOLDI	Francesco	F.lli Tassalini spa - Peschiera Borromeo
SCALMANI	Maria	Akzo Nobel Coatings Spa - Fombio
SEVESO	Erminio	Bticino spa - Milano
SIBELLA	Francesco	Brembo spa - Curno
SILVESTRI	Pierluigi	ATM - Milano
SIRONI	Alberto	Innse Berardi spa - Brescia

SIRONI	Primo	Fontana Luigi spa - Veduggio
SPERZAGA	Mario	Ferrovie dello Stato spa - Milano
SPOLDI	Giancarlo	Cremonesi F.lli srl - Pandino
SPOTTI	Silvio	Banca Cred. Coop.vo Cremonese scarl Casalmorano
STAITI	Flavia Paolina	Banca Nazionale del Lavoro Spa-Milano
STRACKA	Fausto	Ansaldo Energia spa - Milano
SUMA	Giuseppe	Delba srl - Milano
TAVECCHIO	Astolfo	Johnson Control spa - Lomagna
TOGNI	Silvano	Brembo spa - Curno
TOMASINI	Fiorenzo	Ocean spa - Verolanuova
TOMERINI	Antonio	O.M.G.E. spa - Vertemate
TRUGLIA	Giuseppe	Metro Italia spa - San Donato Milanese
TOTARO	Domenico	Osram spa - Milano
VALTULINA	Emilia	Sisal spa - Milano
VILLA	Maria Teresa	Arti Grafiche Colombo srl - Gessate
VOLPE	Saverio	Associazione Artigiani Bergamo
ZAPPONI	Edoardo	Piacenza spa - Cremona
ZOIA	Alberto	Agrolinz Melamin Italia srl Castellanza
ZUCCHINI	Laura	Alleanza Assicurazioni spa - Milano
AGOSTI	Gino	Lowara spa - Malè - Trento
BEZZI	Giovanni	Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine spa -Trento
BIASIOR	Mariano	Zuffo & C. - Trento
BINELLI	Ornello	Famiglia Cooperativa Pinzolo – Pinzolo
CHIRICOZZI	Lucio	Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto - Trento
ENDRIZZI	Giuseppe	Banca di Trento e Bolzano - Trento
GIOVANELLA	Mario	Ristorante Chiesa - Trento
PONTALTI	Amedeo	Confidi S.c.a.r.l.- Trento
ROSATI	Renzo	Whirlpool Europe srl - Trento
SCARTEZZINI	Claudio	Marangoni Pneumatici spa – Rovereto
AMADUZZI	Romano	Memc Electronic Materials Spa Merano
ANTONINO	Carmela	Seeber Gmbh Srl Ind. Mater. Plastiche Laives
FISCHER	Evi	Cassa Raiffeisen di Dobbiaco scarl Dobbiaco
GRUBER	Viktor	Fama Maschinenbau Ag. Spa Bolzano
MARCHIORI	Antonio	Consorzio Agrario Prov.Le Bolzano
MONTI	Gianfranco	Iveco Spa Bolzano
PARTELI	Alfons	Konsumverein Kurtatsch Gen. M.B.H Cortaccia
SCHWEITZER	Walter	Coop. Frutticultori Parcines Pog Arl Parcines
VICENTINI	Fulvio	Iveco Spa Bolzano
ZELGER	Alfons	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige Spa Bolzano
BAGAGGIA	Danilo	Gruppo Coin Spa Venezia Mestre
BAGGIO	Livio	Grafiche Tassotti Srl Bassano del Grappa
BAZZO	Francesco	Casa Vinicola Zonin SpA Gambellara
BENETTI	Lucio	BDF - Boscato & Dalla Fontana spa Vicenza
BERALDO	Angelo	Nuova Magrini Galileo Spa Battaglia Terme

BERNARDOTTO	Mariella	Imp.Costruzioni Giuseppe Maltauro spa Vicenza
BETELLO	Antonio	Engim - Ente Naz.le Giuseppini del Murialdo Treviso
BETTINELLI	Primo	Aghito Rag. Dino SpA Noventa Padovana
BIANCHINI	Luciano	R.B.L. Riello Bruciatori Legnago Spa Legnago
BICCIATO	Gianfranco	Belletti Srl Selvazzano
BONFANTE	Giorgio	Motomeccanica Braga e Pellegrini srl Verona
BONIOLO	Alessandro	Tectum Srl Sarzano di Rovigo
BURONI	Adriano	Enel Produzione SpA Venezia Mestre
BUSATO	Bruno	Berengo Officine Meccaniche Marghera
CALABRO'	Antonino	Enichem Spa Porto Marghera
CARANFIL	Antonio	Sapa Autoplastics Spa Oderzo
CASAGRANDE	Germano	Electrolux Zanussi Spa Susegana
CASTAGNOLI	Filippo	Dekalb Italia Spa Chiarano
CAVALLINI	Ennio	Aermec Spa Bevilacqua
CAZZARO	Roberto	Fincantieri SpA Venezia Marghera
CECCHETTO	Renato	Banca di Credito Cooperativo Euganea Ospedaletto Euganeo
CENTOFANTE	Luigi	BDF - Boscato & Dalla Fontana Spa Vicenza
CHIMETTO	Giovanni	Acciaierie Valbruna Spa Vicenza
CONTERNO	Ettore Remigio	Ing. Polin & C. Spa Verona
COZZA	Igino	C.A.M.I. Spa Rubano
DA FORNO	Mariano	Safilo SpA Pieve di Cadore
DAL CORTIVO	Antonio	Michelin Italiana Spa Padova
DANIELI	Rosa	Associazione Provinciale Allevatori Padova
DE BORTOLI	Arduino	Assosiazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno - Belluno
DE LAZZARI	Bruno	Cassa di Risparmio di Venezia Spa Venezia
DELLA LIBERA	Sergio	AIA Agricola Italiana Alimentare Spa S. Martino Buon Albergo
DE PELLEGRIN	Armando	Luxottica Spa Agordo
FABBRO	Giuseppe	Cartiere Fedrigoni & C. Spa Verona
FAGGIONATO	Silvana	BDF - Boscato & Dalla Fontana Spa Vicenza
FARINON	Fulvio Luigi	Banca Popolare di Verona Banco S. Geminiano e S. Prospero Verona
FAVERO	Giuseppe	Enichem Spa Porto Marghera
FAVRIN	Giovanni	Confartigianato Ass. Artigiani della Marca Trevigiana Castelfranco
FAZIO	Carlo	Impresa Gadola SpA Padova
FELTRE	Maria Rosa	BDF - Boscato & Dalla Fontana Spa Vicenza
FERIN	Maurizio	Univent Spa Soave
FORTUNATI	Adriano	Nuova Magrini Galileo Spa Battaglia Terme
FRANCESCHETTI	Carlo Alberto	Associazione Polesana Coltivatori Diretti Rovigo
GARDIN	Engli	Electrolux Zanussi Spa Pordenone
GIRARDI	Iva	Zuegg Spa Verona
GOBBO	Giuliano	Impresa Costruzioni Edili Marconi Vittorio Sas di W.E G. Marconi & C. Quinto di Treviso
LAGO	Romano	Sierra Spa Isola della Scala
LAZZARO	Eros	O. Facco Pubblicita' Srl Padova

LORENZIN	Gianfranco	F.lli Scapin Snc Cittadella
LOVISOTTO	Beniamino	Soc.Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade Spa Roma
LUCCHETTA	Rino Antonio	Electrolux Zanussi Spa Pordenone
MAGGIOLO	Renzo	Aermec Spa Bevilacqua
MAGNAGUAGNO	Emilio	Anzolin Fernando & Con-Press Spa Arzignano
MAGNANI	Giancarlo	Acciaierie Valbruna Spa Vicenza
MARRA	Umberto	Agip Petroli Spa - Venezia
MAZZEO	Matteo	Orchestra di Padova e del Veneto Padova
MENEGHETTI	Pietro	Banca di Credito Cooperativo "S.Stefano" Scarl Mertellago
MERZARI	Renzo	General Dies Srl Colognola ai Colli
MICHIELI	Giampaolo	Elite Sport & Leisure Wear Corner srl Venezia
MIGOTTO	Renata	Cantina Sociale Opitergina Mottense " L. Luzzatti" Scarl Oderzo
NOMINI	Lucio	Girelli Giorgio Venezia
NOVELLETTO	Paola Maria	Fiat Auto Spa Padova
PADOAN	Costante	ACTV - Azienda Consorzio Trasporti Veneziano Venezia
PAOLACCI	Ennio	Impresa Tombacco Srl Venezia Mestre
PEGORARI	Giordano	Storti International Srl Belfiore
PICCIN	Silvana	Tmci Padovan Spa Conegliano
PIRINI	Franco	Edison Termoelettrica Spa Castelmassa
POSSAMAI	Vittorino	Alpina Professional & Garden Spa S. Vendemiano
QUINTAVALLE	Angelo	Telecom Italia Spa Venezia Mestre
RAMPAZZO	Renato	Enel Produzione Spa Venezia
RIZZOTTO	Renato	Electrolux Professional Spa Pederobba
RODELLA	Renzo	Socotherm Srl Adria
ROMAN	Ferdinando	Tessitura Monti Spa Maserada sul Piave
RONDINA	Aldo	Banca di Credito Cooperativo "S.Maria Assunta" Adria
ROSSI	Antonio	So.Ge.Co. Srl Rovigo
ROTTA	Giuliana	AIA Agricola Italiana Alimentare Spa S. Martino Buon Albergo
SCALZOTTO	Angelo	Vicentini Spa Verona
TERRIN	Antonio	Associazione Albergatori Termali Abano - Abano Terme
TONON	Gilberto	Elecrolux Zanussi Spa Susegana
TRALCI	Giancarlo	Telecom Italia Spa Verona
TURELLA	Antonio	Seggiovie di Cortina Cortina d'Ampezzo
VEDANA	Sergio	Xiliform Profili Spa S. Giustina
VIO	Roberto	Telecom Italia SpA Venezia Mestre
ZALLA	Pietro	Tessitura Monti Spa Maserada sul Piave
ZANIOL	Guerrino	Enel Produzione Spa - Malcontenta
ZILIO	Luigino	Acciaierie Valbruna Spa Vicenza
ZIN	Danilo Romeo	Cementeria di Monselice Spa Verona
ZORDAN	Giancarlo	Bardelli Ferramenta Srl Camin
BATTISTELLA	Roberto	SAITA Autolinee spa Udine
BOHM	Peter Paul	Assicurazioni Generali Spa Trieste
BORGHI	Lina	Cartiera Burgo Spa Tolmezzo
BRUSADIN	Antonio	Safop Spa Porcia
CARBONE	Felice	Telecom Italia Spa Trieste
DEL FABBRO	Franco	Europlastica srl Pasiano di Pordenone

DELISE	Silvano	Fincantieri S.p.A. Trieste
EMILI	Luciano	Sociatà Italiana Oleodotto Transalpino Spa Trieste
FAVOT	Luciano	Unione farmacisti Friuli Venezia Giulia Spa Udine
FRAUSIN	Fulvio	Lloyd Adriatico S.p.A. Trieste
FURLANETTO	Luigino	MAP Arredamenti Spa Mansuè
LIVON	Giuseppe	Enel Distribuzione S.p.A. Venezia
LONDERO	Sergio	Idroelettrica Valcanale sas di M. G. Massarutto & C. Tarvisio
LOVISATTI	Cesare	Electrolux Professional Spa Pordenone
MAZZA	Luciano	Banca Popolare FriulAdria Spa Pordenone
OIAN	Gian Antonio	Sole S.p.A. Pordenone
PASINATI	Ariella	B. Pacorini S.p.A. Trieste
PELOSO GASPARI	Eliodoro	ROLO Banca 1473 Banca del Friuli Udine
PETRIS	Carlo	Gruppo Distribuzione Petroli srl Tolmezzo
PIVA	Luigi	Savio Macchine Tessili Spa Pordenone
SVAB	Vladimiro	F.lli Bartoli di Bartoli Antonio & C.snc Monfalcone
TOMMASINI	Sergio	Telecom Italia Spa Trieste
VERARDO	Sergio	Verardo S.p.A. Tamai
ZIMOLO	Dino	Dell'Agnese Industria del Mobile spa Maron di Brugnera
ADDEZIO	Alfredo	E.L.C.I. S.r.l. Genova
AICARDI	Irene	A. Santamaria S.p.A. Genova
ALBERTIN	Lucio	Telecom Italia S.p.A. Genova
ARDUINO	Carlo	Ilva Spa Genova
BATTISTINI	Sauro	Inas Cisl La Spezia
BIALE	Laura	Giglio Bagnara S.p.A. Genova
BORCHI	Fulvio	Banca Carige S.p.A. Genova
BRIATA	Giovanni	Nuova Magrini Galileo S.p.A. Cairo Montenotte
BRUZZONE	Emanuele	Marconi Comunications S.p.A. Genova
BUSCAGLIA	Vincenzo	Banca Popolare di Novara scarl Sanremo
CARPANESE	Carlo	Fincantieri S.p.A. La Spezia
CRAVINO	Gian Franco	Termomeccanica S.p.A. La Spezia
DELLEPIANE	Agostino	Banco di Napoli S.p.A. Milano
DELLEPIANE	Mirna	Giglio Bagnara S.p.A. Genova
DI SILVESTRE	Emanuele	A. M. T. S.p.A. Genova
FRANCHELLO	Maria	Enel Distribuzione S.p.A. Genova
GENISIO	Giancarlo	Società Autostrade S.p.A. Genova
GERVASIO	Angelo	SMS Demag S.p.A. Genova
LAPINI	Sergio	Esso Italiana S.r.l. Vado Ligure
LAVEZZOLI	Renato	Telecom Italia S.p.A. Genova
LAZZAROTTO	Sergio	Axa Assicurazioni spa Genova
LOVISETTI	Giorgio	Elsag. S.p.A. Genova
MAGGIOLO	Giovanni	Franco De Paolis S.p.A. Genova
MONFRONI	Renato	Società Cooperativa Lagomarsini srl Avenza
MUSETTI	Luigi	Ferrovie dello Stato Sarzano
NAVONE	Franco	S.C. Biasci snc Genova
PAPA	Gennaro	Telecom Italia Spa - Genova
ACCORSI	Giacomo	Barilla Alimentare Spa - Parma
AMIDATI	Domenico	Reggiane Spa - Reggio Emilia
ARMAROLI	Giampaolo	CEMM sas Villanova di Castenaso
AYMONE	Maurizio	Banca Popolare di Novara scarl Bologna

BARANI	Afro	Ducati Motor Spa - Bologna
BAZZANI	Giuseppe	Mortara Rangoni Europe srl S. Giorgio di Piano
BEDOGNI	Sergio	Corghi Spa Correggio
BELFIORI	Giuliano	O.C.E.M. - S.Giorgio di Piano
BELLONI	Gianpiero	Mangimi Bassone Srl - Verona
BELTRAMI	Franco	A.T.C.M. - Modena
BENATI	Gualtiero	Banca Credito Cooperativo di Cento Crevalcore scarl - Corporeno
BENATTI	Remo	Automobili Lamborghini Spa – Sant' Agata Bolognese
BERGONZONI	Paolo	Telecom Italia spa Casalecchio di Reno
BERTI	Leo	SFIR S.p.A. - Forlimpopoli
BERTOZZI	Luciano	S.C.M. Group Spa - Rimini
BISASCHI	Marisa	Casa del Cuscinetto Petean spa Parma
BONDI	Francesca	Sistem Pneumatica Srl - Bologna
BONGIOVANNI	Lidia	Alcisa Spa Zola Predosa
BOLZONI	Duilio	Bormioli Rocco & Figlio Spa – Parma
BORCIANI	Giampiero	Ferrarini Spa - Reggio Emilia
BULGARELLI	Giuseppe	Comer Group Spa - Reggiolo
CANELLA	Giuliano	Polimeri Europa srl - Ferrara
CANELLI	Giorgio	Carisbo Spa - Bologna
CARLINI	Bruno	Ascom Ferrara
CASELLI	Francesco	New Holland Italia Spa Modena
CATELLANI	Tommaso	Ognibene Spa Reggio Emilia
CERESA	Bruno	A.S.M. - Piacenza
COPPELLOTTI	Angelo	Nestlè Italiana Spa - Parma
CORVI	Adalberto	Società Impianti Depuratori Industriali srl - Parma
DOMENICHINI	Cipriano	Intertaba Spa - Zola Predosa
DONATI	Romano	Silos Granari della Sicilia srl Ravenna
FABBRI	Giovanna	Alfa Wassermann Spa - Bologna
FERIOLI	Luigi	Bormioli Luigi Spa - Parma
FERRETTI	Sergio	Lombardini Srl - Reggio Emilia
FRANCHINI	Mara	Gruppo La Perla spa Quarto Inferiore
FURATTINI	Lucilla	Righini & Co snc Guastalla
GASPARI	Eugenio	PEI Srl Calderara di Reno
GRANDI	Carlo	A. Menarini Srl - Firenze
GRASSINI	Giulio Cesare	Soc. Grandi Appalti Srl Piacenza
IORI	Paolo	Credito Emilano spa Reggio Emilia
LENZI	Vittorio	Biochimica Spa Zola Predosa
LEONARDI	Lucio	Industrie Technofrigo Dell'Orto spa-Castelmaggiore
LODI	Adolfo	Zadi Spa - Limidi di Soliera
LOLLINI	Liliana	Commerciale Fond Spa - Modena
MANFREDINI	Marco	Enel Distribuzione spa - Ferrara
MARCHINI	Stelio	De Stefani Spa - Ravenna
MASETTI	Marinella	Musi Srl - Calcara di Crespellano
MASSA	Mauro	Chiesi Farmaceutici Spa Parma
MASSARI	Mauro	Corazza Spa - Bologna
MASSARI	Roberto	CEA di G. Saracco Compensati e Affini- Piacenza
MASTELLARI	Antonio	Basell Poliolefine Italia - Ferrara
MAZZI	Ubaldo	Alleanza Assicurazioni spa Fidenza
MENABUE	Anselmo	Ferrari Spa - Maranello
MORIGI	Giuseppina	Calzaturificio Casadei Spa - San Mauro Pascoli

MORINI	Sergio	Predieri Metalli Spa - Reggio Emilia
NANNI	Sergio	D. & C. Spa Zola Predosa
NUCCI	Olindo Giorgio	Bredamenarinibus Spa - Bologna
PANELLI	Rodolfo	Motridal Spa - Piacenza
PANINI	Ermanno	Fincibec Spa - Sassuolo
PASSARINI	Franca	Ascom Ferrara
PIRAS	Nino	Edagricole Spa - Bologna
RABEGGIANI	Oddone	Telecom Italia Spa - Bologna
RICCI BITTI	Giulia	Diemme Spa - Lugo
RIZZI	Wainer	Moss Srl - Reggio Emilia
ROMANINI	Angelo	Enichem Spa - Ferrara
ROSSI	Antonio	Tetra Brik Packaging Sistems spa Modena
ROSSI	Vittorio	Superbox Aerosols Srl Spilamberto
ROZZI	Miriam	Max Mara Srl - Reggio Emilia
SORCINELLI	Mario	Soc. Autostrade Spa - Modena
TARTARINI	Gianni	Boninsegna Dino - Bologna
TEODORANI	Ilario	Andreini Motori Srl - Rimini
TOSINI	Gianni	Bormioli Rocco & Figlio spa Parma
VALENTINI	Giovanni	Edilspada scarl - Pievesestina di Cesena
VANCINI	Laura	G.D. Spa - Bologna
VISENTINI	Mauro	Sait Srl - Lido di Jesolo
VITALI	Roberto	A.T.C. - Bologna
ZANZANI	Walter	Electrolux Zanussi Spa - Forlì
BADIALI	Alfonso	Nuova Solmine - Scarlino
BALDI	Enrico	Laviosa Chimica Mineraria spa Livorno
BALO'	Gastone	T.E.R.N.A. spa Firenze
BASTIANONI	Santino	Az. Agricola La Costanza Vecchiano
BERTI	Franco	Henraux S.P.A. - Querceta
BERTINI	Silvana	Lavanderia Moderna Bini Srl-Bagno a Ripoli
BERTOZZI	Marcello	Centro Servizi Artigianato scarl Ghezzano
BICHI	Sandra	Targetti Sankey Spa- Firenze
BISISI	Mario	Filatura Serena Snc - Prato
BONCI	Pietro	Muratori Srl - Taverne d'Arbia
BOTTAI	Franco	ATAF Firenze
BRUTI	Cecilia	Muratori Srl - Taverne d'Arbia
CAMPACCI	Vilma	Banca di Roma Spa - Grosseto
CANTINI	Ferrero	Richard Ginori 2000 Srl - Firenze
CASTELLANI	Gianfranco	Mas Italia Spa Bottegone
CHITI	Luciano	Solvay Chimica Italia Spa Rosignano Solvay
CICALINI	Mario	Fattoria Pagnana spa Rignano sull'Arno
CIONCOLINI	Giovanni	Enel Produzione Spa - Firenze
COLESCHI	Nevio	Uno A Erre Italia Spa- Arezzo
CONTI	Fiorindo	Fattoria Molino degli Acquisti Montepescali
CONTI	Gianni	Matec Spa - Scandicci
D'AMICO	Salvatore	Pugi R.G. Srl - Montale
D'AMORE	Roberto	Telecom Italia Spa - Firenze
DE TONI	Renato	Ferrovie dello Stato spa. Firenze
DE VITA	Francesco	Alenia Officine Galileo spa - Campi Bisenzio
DONATI	Mauro	Solvay Chimica Italia spa-Rossignano Solvay
FATTORI	Mario	Cuoificio Bisonte Spa Santa Croce sull'Arno

FELICI	Bruno	Cassioli Srl - Torrita Di Siena
FRANCHI	Sergio	Manifattura Igea Spa- Prato
FREDIANI	Luciano	Apuania Corsi Srl - Carrara
GAFFORIO	Carla	Conti Tipocolor Srl - Calenzano
GALLI	Paolo	SKF Industrie Spa - Massa
GIGLIONI	Renato	Hotel Londra - Firenze
GIORGI	Pierangelo	Banca Nazionale del Lavoro spa Lucca
GORI	Giuseppe	Domini & Domini Sas - Arezzo
GUIDI	Augusto	Banca Popolare Etruria e Lazio Scarl Arezzo
LAZZERESCHI	Marta	Centro Servizi per Artigianato scarl Ghezzano
MALFATTI	Manrico	Telecom Italia Spa - Firenze
MANTOVANI	Carlino	Poligrafici Editoriale Spa La Nazione Campi Bisenzio
MANZINI	Fabio	Alenia Officine Galileo spa - Campi Bisenzio
MARTELLI	Lorenzo	Ote spa Firenze
MARTINI	Giuseppe Battista	Enel Distribuzione Spa - Firenze
NARDI	Rosanna	Axis Spa - Tavarnelle Val di Pesa
NENCIONI	Luciano	ASA spa - Livorno
OBBIELLI	Doriano	Telecom Italia Spa- Firenze
PALANDRI	Moreno	Azienda Agricola Piante Mati Pistoia
PECCHIOLI	Loredana	Pam Supermercati Spa- Prato
PERSICO	Carlo	Solvay Polyolefins Europe Italy Spa Rossignano Solvay
RONDELLI	Beatrice	Annapurna Spa - Prato
RONTINI	Tommaso	Corpo Vigili Giurati Spa - Firenze
ROSSI	Rolando	Esaote Spa - Firenze
SANTOVITO	Aldo	Inas-Cisl - Firenze
SILVESTRI	Francesco	Olivetti C. Spa Massa
SIMONETTI	Andrea	Metronotte Srl - Livorno
SPINELLI	Piero	Banca Credito Cooperativo di Sovicille Cras Sovicille
TACCINI	Elio	Henraux Spa - Querceta
TAMBURRO	Giovanni	Associazione Industriali - Grosseto
TARCHIANI	Enzo	Uni-Fin spa Civitella in Val di Chiana
TERRENI	Arnaldo	Cassa Risparmio di Lucca Spa Lucca
VESTRI	Roberto	Grafiche Favillini Snc - Livorno
ALBERTI	Gabriella	Ahlstrom Ascoli srl Ascoli Piceno
ANDREONI	Carlo	Cantiere Navale M. Morini spa Ancona
ANTONANTE	Vittorio	Telecom Italia spa Ancona
BALDONI	Marisa	Acraf spa Ancona
BORDI	Nazzareno	Sicma spa Ostra Vetere
CAMPANELLI	Ivana	Luciano Manservigi srl Monsano
CARLETTI	Alberto	Cagnoni & C. spa Osimo
CECCACCI	Franco	Sicma spa Ostra Vetere
FAGOTTI	Francesco	Banca Nazionale del Lavoro Spa Teramo
GIRONI	Bruno	Giuseppe Ascoli & Figli spa Ancona
GRAZIOSI	Alberto	Acraf spa Ancona
GREGORINI	Valter	Aset Trasporti spa Fano
INFRICCIOLI	Gabriele	Banca Picena Truentina scarl Acquaviva Picena
MANCINELLI	Vittorio	Ferlegno spa Recanati
MAROZZI	Giovanni	Pharmacia & Upjohn spa Marino del Tronto
MAZZUCCHELLI	Iridio	Ferrovie dello Stato spa Ancona
MEDORI	Gabriele	Medori Macchine spa S.Benedetto del Tronto

MORBIDONI	Mario	Sagraf Sabatini Grafiche srl Castelferretti
NARDI	Alessandro	Smorlesi Gaetana Cecilia & C. spa Macerata
ORTOLANI	Mario	Giardini O. spa Pesaro
PENNACCHIETTI	Adriano	Nestle' Italiana spa Porto d'Ascoli
PERGOLINI	Silvano	Ferrovie dello Stato spa Ancona
PINCIAROLI	Corrado	Banca Nazionale del Lavoro spa Macerata
RICCI	Alessandro	Bredamenarinibus Spa Fano
ROMOLI	Emo	Silga Spa Castelfidardo
TABORRO	Anna Maria	Nazareno Gabrielli spa Tolentino
VARANO	Napoleone	Ferrovie dello Stato spa Ancona
ACQUARI	Aldo	APM spa Pian di Massiano
ARCIONI	Antonella	International Business Contacts spa Perugia
BALDONI	Carlo	Luisa Spagnoli S.p.A. Perugia
CASSETTA	Bruno	Impresa Pallotta Teodoro snc Terni
CASTELLANI	Angelo	Ferrero S.p.A. Assisi
CELOTTO	Ugo Paolo	Az. Agricola Casigliano srl Casigliano
CHIURULLA	Giuseppe	Luisa Spagnoli S.p.A. Perugia
CIMMINO	Aldo Gennaro	Impresa Edile Gradassi Mario Magione
CRISANTI	Ilio	AST S.p.A. Terni
FERRACCI	Evaristo	Montell Italia spaTerni
MINELLI	Antonio	AST S.p.A. Terni
NOTTOLI	Primo	IGI Calzature e Tecnologie spa Corciano
NUARA	Riccardo	Gruppo COIN S.p.A. Perugia
PAPA	Aldo Giuseppe	Telecom S.p.A. Terni
PIERINI	Piero	Europoligrafico S.p.A. Perugia
PIERUCCI	Claudio	AST S.p.A. Terni
ROSSI	Franco	Fucine Umbre s.r.l. Terni
SCACARONI	Ezio	Enel Distribuzione S.p.A. Ancona
TOMASSINI	Carlo	Nestlè Italiana S.p.A. Perugia
ADIROSI	Doroteo	Alenia Spazio S.p.A. Roma
AGHILAR	Ruggiero	Sanpaolo IMI spa Roma
ALESSANDRA	Luigi	Esso Italiana S.r.l. Roma
ALTERIO	Pasquale	Agip Petroli S.p.A. Roma
AMBROSINI	Flavio	Alenia Difesa spa Pomezia
ANGELINI	Marinella	Terna S.p.A. Roma
ARDIZZONE	Francesca	Goodyear Italiana S.p.A. Roma
ATZORI	Carmina	Bristol Myers Squibb spa Roma
AZZOLINI	Cesare	Finaf S.p.A. Roma
BALLICO	Bruno	Buzzi Unicem S.p.A. Guidonia
BAREATO	Giancarlo	Metroferro S.p.A. Roma
BARTOLUCCI	Giovanni	Acea S.p.A. Roma
BELLUSCI	Giuseppe	Alleanza Assicurazioni S.p.A. Roma
BERTA	Aldo	Esso Italiana S.r.l. Roma
BOZZO	Luciano	Alitalia S.p.A. Roma
BRUSCHINI	Fiamma	Goodyear Italiana S.p.A. Roma
CARLETTI	Antonietta	Fiat Auto spa Roma
CARRA	Patrizia	Elettronica S.p.A. Roma
CATONI	Carlo	Sigma Tau S.p.A. Pomezia
CAVALIERE	Antonio Marino	Banca Popolare del Cassinate scarl Cassino
CECE	Arnaldo	Goodyear Italiana S.p.A. Roma
CECILI	Maria Alberta	Alenia Marconi Systems spa Roma
CERAMPONI	Maria Erzelinda	Ibm Italia S.p.A. Roma
CIAMBELLA	Giuseppe	Orsolini Amedeo S.p.A. Vignanello
CILIONE	Giuseppe	Acea S.p.A. Roma
CINTI	Fernando	Acea S.p.A. Roma

COLAIUDA	Elio	Cassa di Risparmio di Rieti spa Rieti
CONSOLI	Franco	Assitalia S.p.A. Roma
CROCE	Massimo	Alenia Marconi Systems spa Roma
CURIS	Angelo	A. Menarini srl Firenze
CUTIGNANO	Nicola	Sigma Tau S.p.A Pomezia
D'ADAM	Dino	Klopman International S.p.A. Frosinone
DECATALDO	Alessandro	Alenia Marconi Systems spa Roma
DE GIULI	Bruno	Metroferro S.p.A. Roma
DEL MONTE	Iris	Alenia Marconi Systems spa Roma
DE VICO	Antonio	Banco di Napoli S.p.A. Formia
DI GIORGI	Massimo	Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno spa Roma
DI GIULIO	Elvira	Bristol Myers Squibb S.p.A. Roma
DIOCIAIUTI	Gilberto	Alitalia S.p.A. Roma
DI PAOLA	Giuseppe	Sanpaolo IMI S.p.A. Roma
DI TOMMASO	Tullio	Acea spa Roma
FABRIZIO	Marco	Agip Petroli S.p.A. Roma
FALESSI	Carlo	Alenia Marconi Systems spa Roma
FORZATO	Folco Maria	Alenia Marconi Systems spa Roma
FREZZA	Alba	Enel Produzione S.p.A. Roma
FURCOLO	Bernardo	Alenia Marconi Systems spa Roma
GALLETTI	Lorenzo	Adivar S.p.A. Roma
GARGANI	Mazzini Leonida	Fiat Auto spa Roma
GIORNETTI	Maurizio	Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio scarl Arezzo
IACOVACCI	Giovanni	Imballaggi F.lli D'Aniello s.n.c. Fondi
IAZEOLLA	Riccardo	INA S.p.A. Roma
INCITTI	Giancarlo	Klopman International S.p.A. Frosinone
IORIO	Aldo Donato	Glaverbel Italy S.r.l. Roccasecca
IPPOLITO PETRILLI	Michele	Sigma Tau S.p.A. Pomezia
LAROTONDA	Roberto	Elettronica S.p.A. Roma
LEONARDI	Franco	Banca Nazionale del Lavoro spa Roma
MAIALETTI	Franco	Assitalia S.p.A. Roma
MALATESTA	Alberto	Monte dei Paschi di Siena spa Roma
MARTINELLI	Tommaso	Enel Distribuzione S.p.A. Roma
MELLANO	Tommaso	Agusta S.p.A. Frosinone
MIGNOGNA	Claudio	Alenia Marconi Systems spa Roma
MOHOROVICICH	Sergio	INA S.p.A. Roma
MORENO	Paolo	Alitalia S.p.A. Roma
ORSINI	Franco	Abete Industria Poligrafica S.p.A. Roma
PASERMAN	Leone Elio	Esso Italiana S.r.l. Roma
PATTUMELLI	Maurizio	Alenia Difesa spa Pomezia
PEROTTI	Vittorio	Esso Italiana S.r.l. Roma
PERRET	Carlo	Le Grand Hotel Roma
PERSI	Cesare Augusto	Enel Distribuzione S.p.A. Roma
PICA ALFIERI	Angelo	F.lli Torda spa Cittaducale
PICHI	Piero	Alitalia S.p.A. Roma
PINGITORE	Natale Elio	Società Autostrade S.p.A. Roma
POMPONI	Sandro	Enel Produzione S.p.a. Roma
PRESTA	Antonio	Sigma Tau S.p.a. Pomezia
PREVITALI	Aldo	Klopman International S.p.A. Frosinone
PROVENZANO	Demetrio	INA S.p.A. Roma
RABINO	Anna	Esso Italiana S.r.l. Roma
RICCI	Franca	Glaverbel Italy S.r.l. Roccasecca
RICCI	Renato	Credito Italiano spa Roma
ROMANO	Marco Duilio	Assitalia S.p.A. Roma

RONCONI	Roberto	Alenia Marconi Systems spa Roma
RUSSO	Giuseppe	Esso Italiana S.r.l. Roma
SANTESE	Giovanni	Fiat Auto S.p.A. Roma
SARGENTI	Fiorella	Fiat Auto S.p.A. Roma
SPERANDEI	Vincenzo	Enel Produzione spa. Civitavecchia
TARANTELLI	Elena Maria	Banca Nazionale del Lavoro spa Roma
TERZANO	Carlo	Acea S.p.a. - Roma
TITTONI	Giovanni	Alenia Marconi Systems spa Roma
TODERI	Umbertina	Bristol Myers Squibb spa Roma
TOMASSONI	Romolo	Snamprogetti S.p.A. Roma
TRIPICIANO	Mauro	Esso Italiana S.r.l. Roma
VALENTINO	Massimo	INA S.p.A. Roma
VISCONTI	Massimo	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Roma
CELESTE	Francesco	Enel Distribuzione S.p.A. L'Aquila
CIMINI	Pio	Arpa S.p.A. Teramo
CRISANTE	Gabriele	Di Muzio sas. di S. Cosentino & C Chieti
DE ANGELIS	Bernardino	Enel Distribuzione S.p.A. L'Aquila
DELL'ARCIPRETE	Gennaro Felice	Enel Distribuzione S.p.A. L'Aquila
DI TIMOTEO	Girolamo	Cingoli Nicola & F. s.r.l. Teramo
ELEUTERIO	Vincenzina	Del Proposto s.r.l. S. Giovanni Teatino
FERRARA	Cesidio	Enel Distribuzione S.p.A. L'Aquila
FORTI	Domenico	Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. Teramo
FUSCHI	Enzo	Nicola Del Preposto s.r.l. Pescara
LUCREZI	Bruna	Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A. L'Aquila
MESSINA	Paolo	Impresa di Costruzioni Di Cesare Ing. Ulrico s.r.l.Chieti
MISCIA	Vittorio	Cartiere Burgo S.p.A Chieti.
PAOLUCCI	Teodora	C.A. L'Aquila S.p.A. L'Aquila
RAPAGNA	Marcello	Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. Teramo
RICCI	Carmine	Banca di Credito Cooperativo di Montereale Scarl - Montereale
SANTINI	Giorgio	Enel S.p.A.L'Aquila
SBROGLIA	Elisabetta	C.A. L'Aquila S.p.A L'Aquila
SPERANZA	Titina	Siemens Information and Comunication Netwrks spa. L'Aquila
TORRETTA	Matteo	Saes Metallurgia S.p.A. Avezzano
TUCCI	Vito	Ferrovie dello Stato S.p.A. Ancona
ARETINI	Giuseppe	Impresa Costruzioni De Vincenzo Geom. Giovanni Campobasso
DI BIASE	Giovanni	Edil Siderurgica srl Campobasso
FULGORI	Fernando	Telecom Italia spa Termoli
GARZARELLA	Bruno	Fiat Auto spa Termoli
TESTA	Antonio	Enel Distribuzione Spa Campobasso
TIRABASSO	Ermanno	F.lli Ferro Semoleria Molisana srl Ripalimosani
ZICHELLA	Gerardo	Fiat Auto spa Termoli
AGLIATA	Giuseppe	Alenia Aerospazio spa Pomigliano d'Arco
AIELLO	Nicola	Fincantieri spa Castellammare di Stabia
ANNUNZIATA	Francesco	Mastroberardino Michele srl Atripalda
ARNONE	Carmelo	Credito Italiano spa Napoli
BELFIORE	Salvatore	Alenia Marconi Systems spa Fusaro
BIGLIARDO	Bruno	Ansaldo Breda spa Napoli
CALO'	Alberto	Banco di Napoli spa Napoli

CAMPOPIANO	Carlo	Alenia Aerospazio spa Polvica di Nola
CAPASSO	Gino	Banco di Napoli spa Napoli
CAPIZZI	Mario	Getra Spa Napoli
CASALINO	Nicola	Officine Aeronavali Venezia spa Napoli
CAVALLINI	Costantino	S.P.I. Società per la Pubblicità in Italia srl Napoli
CIRILLO	Salvatore	Liverino Basilio snc Torre del Greco
CONTIERI	Liberata	Novartis Farma spa Torre Annunziata
COPPOLA	Lorenzo	Fiat Avio spa Pomigliano d'Arco
COSTANZO	Raffaele	Fiat Avio spa Pomigliano d'Arco
COTENA	Amalia	Impresa Carola & C. sas Napoli
CRISTALLINO	Claudio	Enel Distribuzione spa Napoli
D'ALESSANDRO	Francesco	Ingg. Palumbo srl Casalnuovo
DE CARIO	Pasquale	Birra Peroni spa Napoli
DE CRESCENZO	Alfredo	Alenia Aerospazio spa Pomigliano d'Arco
DE LISIO	Maria Rosaria	Enel Distribuzione spa Napoli
DELLA RAGIONE	Carlo	Banco Di Napoli spa Napoli
DE MARTINO	Alfredo	Enel Distribuzione spa Napoli
DE MARTINO	Vincenzo	Alleanza Assicurazioni spa Milano
DE ROSA	Antonio	D.S.M. Anti-Infectives spa Capua
DI BERNARDO	Gerardo	De Santis srl Pagani
DI MELLA	Gennaro	Sepsa spa Napoli
DI NAPOLI	Ermanno	Alenia Marconi Systems spa Fusaro
DI PALMA	Antonio	Gestione Governativa Circumvesuviana Napoli
DI PAOLA	Gianfranco	Cementir spa Maddaloni
ESPOSITO	Gennaro	Simav spa Napoli
FALCONE	Domenico	Enel spa Napoli
FEMINIANO	Renato	Telecom Italia spa Napoli
IENGO	Raimondo	Autorita' Portuale Napoli
IMPERATO	Luigi	Ferrovie dello Stato spa Napoli
INDA	Giacomo	Enel Distribuzione spa Napoli
LICCARDI	Umberto	Italtel spa S. Maria Capua Vetere
MAGNOTTA	Nicola	Alenia Marconi Systems Spa Fusaro
MAIONE	Ciro	Italsonda spa Napoli
MANNA	Franco	Pierrel Farmaceutici spa Capua
MANZO	Giuseppe	Alenia Marconi Systems spa Giugliano
MARCHETTA	Ferdinando	Enel Distribuzione spa Napoli
MARENGO	Antonio	Banco di Napoli spa Napoli
MONTEFUSCO	Antonio	Alenia Marconi Systems spa Fusaro
NOCERINO	Angelo	Enel spa Napoli
NOCILLA	Renato	Banco Di Napoli Spa Napoli
ORABONA	Emilio	Ferrovie dello Stato spa Napoli
PALOMBA	Vittorio	Firema Trasporti spa Caserta
PARRELLA	Costantino	C.R.A./B.C.C. del Sannio Calvi
PENNA	Mario	Ferrero spa Napoli
PETRILLI	Lucio	Napoletanagas spa Napoli
PISAPIA	Giovanni	Italcementi spa Salerno
PREZIOSO	Gennaro	Banco di Napoli spa Napoli
RAMUNNO	Giuseppe	Air Liquide Italia srl Napoli
RICCIARDI	Antonio	Terna spa Napoli
ROSSI	Antonio	Telecom Italia spa Napoli
RUSSO	Fernando	Nestle' Italiana spa Benevento
SCIANO	Gustavo	Cassa Edile della Provincia di Caserta - Caserta
SPAGNA	Michele	SA.MA.CE. Srl Nocera Inferiore
SPAGNUOLO	Giovanni	Ferrovie dello Stato spa Napoli
TORRE	Carmine	Arin Napoli
TUCCI	Raffaele	Telecom Italia spa Napoli

TUFANO	Vincenzo	Alenia Aerospazio Spa Casoria
TUTUCCI	Gennaro	Moccia srl Napoli
VERSIONE	Carlo	Wattsud spa Casavatore
ZANNELLI	Gennaro	Banco di Napoli spa Napoli
ZARRELLA	Michele	Fiat Avio spa Pomigliano d'Arco
ALBENZIO	Mario	Figli Di Pietro Suaria Srl. Casamassima
AMORUSO	Nicola	Firestone Italia spa Bari
BASTA	Francesco Saverio	Alleanza Assicurazioni spa Foggia
BUONSANTE	Felice	Basell Italia S.P.A. Brindisi
CARBONE	Francesco	S.F.I.R. spa Foggia
CARULLI	Michele	Adivar S.P.A. - Modugno
CASARANO	Emilio	La Nuova Adelchi Srl - Tricase
CEGLIE	Antonio	Acquedotto Pugliese spa Bari
CICIRELLI	Giangrazio	F.lli Giordano Impresa edile srl Altamura
CURCI	Armando	Azienda Speciale Igiene Urbana Bari
DE COMITE	Osvaldo	Enel Distribuzione spa Taranto
DE LELLO	Antonio	Telecom Italia spa - Bari
DE LUCA	Anna	Enel Distribuzione spa Taranto
DE MOLA	Onofrio	Nuovo Pignone Spa - Bari
DE PALO	Andrea	Ditta Vito Albino Di G.No snc Bari
DE RINALDIS	Sergio	Ferrovie Sud Est - Bari
DE SENEEN	Giovanni	Consorzio Bonifica Capitanata Foggia
DEL RE	Ugo	Enel Produzione spa - Brindisi
DEL TUFO	Cosimo	Galatina Confezioni Srl Galatina
DI GIORGIO	Giuseppe	Ferrovie dello Stato Spa Bari
DI TURI	Beatrice Teresa	Fiat Auto Spa - Bari
FARNELLI	Giampaolo	Acquedotto Pugliese spa Bari
FINALDI	Vincenzo Carmelo	Consorzio Bonifica Capitanata Foggia
FLORIO	Antonio	Enel Produzione spa Brindisi
FRASCOLLA	Giulia	Acquedotto Pugliese spa Bari
FRUNCILLO	Alessandro	Enel Distribuzione spa Cerignola
GULLETTA	Giuseppe	Acquedotto Pugliese Spa - Bari
INGROSSO	Vincenzo	Fiat Avio Spa Brindisi
LALA	Marcello	Az. Agricola Vitinicola dei Conti Leone de Castris srl Salice Salentino
LATROFA	Vito Nicola	Banca di Credito Cooperativo scarl Santeramo in Colle
LEVANTE	Donato Antonio	Fiat Avio Spa - Brindisi
LOMBARDI	Felice	Soc.Coop.Produzione e Sviluppo Ambiente srl Manfredonia
LOPRIENO	Antonio	Breda Fonderie Meridionali Spa Bari
LORUSSO	Epifano	Susant 2 Srl Casamassima
LORUSSO	Muzio	RAI spa Bari
LUCCARELLI	Cosimo	Ise srl - Taranto
LUPO	Giuseppe	Sanpaolo Imi Spa Bari
MARRAFFA	Francesco Giuseppe	Fiat Avio spa Brindisi
MISCIOSCIA	Martino	SO.BI.B. srl Bari
NARDUCCI	Ciro	Fincantieri Spa - Taranto
NOZZI	Battista	Enichem Spa Brindisi
PACIFICO	Antonio	Telecom Italia Spa Bari
PADULA	Giuseppe	Manifattura Tabacchi - Bari
PIEPOLI	Angelo	Fincantieri Spa - Taranto
PINTO	Leonardo Antonio	Az. Agricola Vitinicola dei Conti Leone de Castris srl Salice Salentino
PRAYER	Silvano	Calabrese Spa - Bari
RIZZA	Salvatore	Agusta Spa Brindisi
ROSCO	Giuseppe	Nuovo Pignone Spa - Bari

ROTONDO	Giuseppe	Biliardi Marella Bari
SANTAMATO	Raffaele	AMTAB Bari
SBLENDORIO	Domenico	Ferrovie dello Stato spa Bari
SCHETTINO	Carmine	Sanpaolo Imi spa Foggia
SIVO	Leonardo	Fiat Auto S.P.A. - Bari -
STEFANIZZI	Carmelo	U.T.E.T. spa Bari
TAMARINDO	Salvatore	Officine De Riccardis Sas Soleto
TOMASINI	Francesco	Fiat Avio Spa Brindisi-
BASILE	Oronzo	Barilla Alimentare SPA Matera
CHIETERA	Chiara Rita	Enel Distribuzione S.p.a.-Bari
CRISPO	Vincenzo	Telecom Italia S.p.a. - Potenza
DI CARO	Maria Giuseppa	Enel Distribuzione S.p.a.-Matera
FERRANTE	Maria Consiglia	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Matera
PADULA	Antonio	Domenico De Vivo & C. S.r.l. Potenza
REALE	Egidio	Italtractor ITM S.p.a. - Potenza
ROBORTACCIO	Domenico Egidio	Telecom Italia S.p.a. - Potenza
RUSSO	Mario	Molino Marsicano Ciro - Bernalda
SAVI	Dino	SFIR Zuccherificio spa Foggia Incoronata
ALBANO	Santo	Banca Nazionale del Lavoro spa Reggio Calabria
ARECCHI	Domenico	Fiat Auto spa Reggio Calabria
BRUNO	Eduardo	Banca Carime spa Cosenza
CANDELA	Adele	Caffe' Mauro Demetrio spa. Villa S.Giovanni
CARDENIA	Emilia	Consorzio Agrario Provinciale di Reggio Calabria
CORIGLIANO	Giuseppe	Pertusola Sud S.p.A. Crotone
COSENTINI	Francesco	Studio Medico di Fisiokinesiterapia srl Dr G.Stancati Cosenza
ESPOSITO	Edoardo	Associazione degli Industriali della Provincia di Cosenza
FASANELLA	Giovan Battista	Banca Carime spa Cosenza
FONTANELLI	Silvana	Fiat Auto spa Reggio Calabria
FRANCHINO	Antonio Raffaele	Sacaim spa Venezia
LAGANA'	Vincenzo	Bar "S.Francesco" di De Luca Eugenio - Cosenza
LUDDENI	Vincenzo	Banca Antoniana Popolare Veneta Polistena
MARTIRE	Luigi	Farmacia "Santoro Dr. Graziano" Cosenza
MAURO	Antonino	Caffe' Mauro Demetrio S.p.A. Villa S.Giovanni
MACRI'	Rocco	Banca Nazionale del Lavoro spa Crotone
MENNITI	Domenico	Enel Distribuzione S.p.A. Catanzaro
PAOLI'	Rosario	Telecom Italia spa Catanzaro
PARROTTA	Cataldo	Enel Distribuzione S.p.A. Cosenza
PORCARO	Mario	Enel Distribuzione S.p.A. Catanzaro
PRISMA	Salvatore	Pertusola Sud S.p.A. Crotone
SICLARI	Rodolfo	Telecom Italia spa Catanzaro
SPIRIDETTI	Salvatore	Guglielmo Caffè S.p.A Copanello di Stalettè
VAZZANA	Antonino	Enel Distribuzione S.p.A. Catanzaro
ZANNINO	Domenico	Enel Distribuzione S.p.A. Catanzaro
ARRIGO	Vincenzo	Fiat Auto S.p.A. Palermo
BARBAGALLO	Franco	Telecom Italia S.p.A. Catania
BELLUSO	Domenico	Agip Petroli S.p.A. Priolo Gargallo
BELVEDERE	Vito	C.G.I.L. Catania
BONETTI	Eduardo	Esso Italiana S.r.l. Messina
BRACCIANTE	Francesco	Alelco S.p.A. Palermo

BRAMANTI	Giovanni	Agip Petroli S.p.A. Priolo Gargallo
BUSALACCHI	Vittorio	Enel Distribuzione S.p.A. Sciacca
CALI'	Francesco	Fiat Auto S.p.A. Catania
CALIO'	Nunziato	Sanpaolo IMI Palermo
CAMARDA	Santo	Ist. Prov.le Vigilanza Nuova Invincibile S.r.l. Catania
CAMMARATA	Pietro	Enel Distribuzione S.p.A. Catania
CANNAVO'	Salvatore	Agip Petroli S.p.A. Priolo Gargallo
CAPRI'	Gaetano	Esso Italiana S.r.l. Palermo
CARELLI	Natale	Telecom Italia S.p.A. Catania
CARRIGLIO	Giuseppe	Fiat Auto Spa Catania
CASCIANA	Giuseppe	Agip Petroli S.p.A. Priolo Gargallo
CINA' SANTORO	Antonino	Telecom Italia S.p.A. Palermo
CIOTTA	Gerlando	Fratelli Averna S.p.A. Caltanissetta
CRIMI	Filippo	Ferrero S.p.A. Misterbianco
DAITA	Giovanni	Telecom Italia S.p.A. Palermo
DE FRANCISCI	Vito Mauro	L'Automobile Spa Catania
DI CARO	Vincenzo	Italcementi S.p.A. Porto Empedocle
DI SALVO	Giorgio	Industria Siciliana Cementi Modica
D'URSO	Giovanna	Telecom Italia S.p.A. Catania
FARACI	Angelo	Telecom Italia S.p.A. Agrigento
FIANDRA	Giorgio Maria	Enel Distribuzione S.p.A. Palermo
FUGGETTA	Sebastiano	Condea Augusta S.p.A. Augusta
GAMBINO	Carmelo	Telecom Italia S.p.A. Palermo
GAMBINO	Giuseppe	Enel Produzione S.p.A. Termini Imerese
GUZZARDI	Salvatore	Virlinzi S.p.A. Catania
IVIS	Diego	Esso Italiana S.r.l. Palermo
LA PORTA	Gino	Esso Italiana srl Palermo
LA SPADA	Andrea	Enel Distribuzione S.p.A. Bagheria
LA TERRA	Claudio	Fratelli Averna S.p.A. Caltanissetta
LO BELLO	Antonino	Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A. Carini
LO PINTO	Antonino	Enel Produzione S.p.A. Termini Imerese
LORETO	Vincenzo	Esso Italiana S.r.l. Augusta
MACCARRONE	Giuseppe	Ferrovie dello Stato S.p.A. Messina
MARINO	Salvatore	Agip Petroli S.p.A. Priolo Gargallo
MIRONE	Augusto	Wyeth Lederle S.p.A. Catania
MONCADA	Sebastiano	Enichem S.p.A. Priolo Gargallo
NAPOLEONE	Iolanda	Telecom Italia S.p.A. Catania
NAVANTERI	Salvatore	Esso Italiana S.r.l. Augusta
PALMERI	Riccardo	Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" scarl San Cataldo
PAPPALARDO	Antonio	Enel Distribuzione S.p.A. S. Agata Militello
PUGLISI	Giovanni	Enel Distribuzione S.p.A. Catania
PULEO	Rocco	Fiat Auto S.p.A. Catania
RANDAZZO	Giuseppe	Resais S.p.A. Caltanissetta
RUBINO	Michele	Fiat Auto S.p.A. Palermo
SALEMI	Domenico	Trenitalia S.p.A. Messina
SCRAVAGLIERI	Salvatore	Condea Augusta S.p.A. Augusta
SINIBALDI	Adriano	AMIA Palermo
STURNIOLO	Giuseppe	Terna S.p.a Palermo
TERESI	Aldo Franco	S.A.V.I. Florio S.p.A. Marsala
VENTO	Antonino	Banca di Credito Popolare Siracusa spa Messina
ALFIERO	Carlo Alberto	Ciga Immobiliare Sardegna Porto Cervo
CAMBA	Alberto	Trenitalia S.p.A. Cagliari
CAMBOSU	Salvatore	Banco di Sardegna S.p.A. Nuoro
CANCEDDA	Giovanni	CGIL - Nuoro
CAROSI	Rosanna	Banca di Sassari S.p.A. Sassari

CARTA	Giovanni	Banco di Sardegna S.p.A. Sassari
CASCHILI	Fernando	S.A.N.A.C.spa Grogastu Assemini
CORPINO	Daniele	Banco di Sardegna S.p.A. Cagliari
LUCCHI	Omero	Enel Distribuzione S.p.A.Cagliari
MARIOTTI	Francesco	Enel Distribuzione S.p.A. Cagliari
MUNDULA	Franco	Banca di Sassari S.p.A. Sassari
MURRU	Salvatore	Forze Armate Tedesche Decimomannu
PALA	Michele	Nuova Solmine S.p.A. Scarlino
PASCHINA	Pierina	S.A.E. Soc. Auto Estere srl Cagliari
PILATO	Mario	Costa Autotrasporti di Costa Alessandro e C. s.n.c. Cagliari
PINNA	Rosaria	Enel Distribuzione Spa Cagliari
PISANO	Francesco	Fiatsava Spa Cagliari
ROZZO	Giovanna	Banca di Sassari S.p.A. Sassari
STARA	Giancarlo	Trenitalia S.p.A. Cagliari
TOCCO	Luciano	Enel Distribuzione S.p.A. Cagliari
USAI	Angelo	Credito Italiano S.p.A Palermo
VARGIU	Amedeo	Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna Cagliari
ZEDDA	Pierpaolo	Fiatsava S.p.A. Cagliari

01A5773

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651148/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.